GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDÌ 3 MARZO — NUM. 52

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6648 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto del 28 febbraio 1886, n. 3733 (Serie 3ª), con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione delle due leggi riunite e coordinate in un testo unico, di quella del 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3ª) e dell'altra del 28 febbraio 1886, n. 3731 (Serie 3ª) sui consorzi d'irrigazione;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 18 del regolamento 28 febbraio 1886 che dà esecuzione alla legge, testo unico, del 28 febbraio 1886, sui consorzi d'irrigazione, è sostituito il seguente.

Art. 18.

Dalle decisioni della suddetta Commissione potrà ricorrersi in appello entro 60 giorni dalla data della notificazione delle decisioni medesime a domicilio dell'interessato, ad un'altra Commissione costituita da un deputato provinciale, dal presidente di uno dei comizi agrari della provincia, dall'ingegnere capo del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza;

La nomina del deputato provinciale è fatta dalla deputazione provinciale, quella del presidente di uno dei Comizi agrari della provincia, dal prefetto; e qualora il territorio del consorzio si estenda al perimetro di due o più provincie, è riservata al Ministero di Agricoltura e Commercio, sulle proposte relative delle deputazioni e dei pre-

fetti, la nomina del deputato provinciale e del presidente del comizio agrario.

Questa Commissione terrà le sue adunanze presso l'ufficio di prefettura.

I ricorsi contro le decisioni della Commissione promotrice del consorzio saranno inviati al prefetto, il quale fisserà le adunanze della Commissione.

Questa deciderà, richiamati a sè i reclami presentati dai ricorrenti, e contro il suo giudizio, ove pure sia di conferma di quello di prima istanza, sarà ancora aperto l'adito di ricorrere, entro un mese dalla data della notificazione all'interessato della decisione della Commissione di appello, al Ministero di Agricoltura, il quale risolverà in via amministrativa la questione.

Le decisioni della Commissione saranno comunicate agli interessati a cura del presidente della Commissione e per mezzo dell'ufficio di prefettura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.
GIOLITTI.
G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6649** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 77 del regolamento approvato con decreto Reale del 30 giugno 1870, n. 5764, per l'esecuzione del decreto organico dell'Amministrazione delle Poste in data del 25 novembre 1869, n. 5359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il pagamento delle indennità assegnate per le spese di Ufizio ai Direttori, agli Ispettori, ai Cassieri ed ai Capi degli Ufizi speciali dei vaglia nell'Amministrazione delle Poste, sarà fatto, a decorrere dal mese di aprile 1890, a rate mensili posticipate, anzichè anticipate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6650** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni con le quali il Consiglio provinciale di Lecce nelle adunanze 5 e 6 novembre 1888 stabilì di classificare fra le provinciali le quattordici nuove strade seguenti:

1. S. Giorgio-Carosino-Francavilla, con diramazione alla stazione ferroviaria.
2. Nardò-Avetrana-Manduria.
3. Melpignano-Curpi-Maglie.
4. S. Crispieri-Faggiano alla provinciale Taranto-Lecce.
5. Lequile-S. Cesario alla provinciale Lecce-Maglie.
6. S. Donaci-S. Pancrazio.
7. Salve-Alessano.
8. Muro-Scorrano.
9. Francavilla-S. Marzano-Fragagnano (tratto esterno alla provinciale di Taranto).
10. Taranto-Leporano-Pulsano-Lizzano-Maruggio.
11. Tricase (innesto colla provinciale Vaste-Gagliano (per Tutino-Ponte-Lucugnano-Specchio al Bosco Stasi (innesto sulla provinciale Taurisano-Miggiano).
12. Nardò alla stazione ferroviaria.
13. Ceglie-Villacastelli-Grottaglie.
14. Lecce-S. Pietro in Lama-Copertino.

Visti gli atti della seguita pubblicazione delle deliberazioni suddette in tutti i comuni della provincia, dai quali risulta che nessun reclamo fu presentato in opposizione alla detta classificazione;

Visto il voto 18 gennaio p. p., del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sulle Opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le quattordici nuove strade di sopra denotate sono comprese nell'elenco delle strade provinciali di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6651** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 13 agosto 1888, con la quale il Consiglio provinciale di Livorno stabilì di cancellare dal novero delle provinciali il tratto della strada del Littorale che è interposto fra la soppressa Barriera Maremmana e quella nuova di S. Michele in Livorno, tratto già ceduto a quest'ultimo comune in seguito allo ampliamento della sua cinta daziaria;

Visto che la detta modificazione dell'elenco delle strade

provinciali, pubblicata in tutti i comuni della provincia non ha dato luogo a reclami;

Visti gli articoli 13, 14 e 22 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, n. 2248;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la cancellazione dall'elenco delle provinciali di Livorno del tratto della strada littoranea, compreso fra la soppressa Barriera Maremmana e la nuova Barriera di S. Michele in Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6654 (*Serie* 3ª) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le Poste e pei Telegrafi e del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intiera esecuzione è data all'accordo amministrativo, stipulato in Roma il 25 dicembre 1889 ed in Berna il 7 gennaio 1890, fra il Ministro delle Poste e dei Telegrafi del Regno d'Italia ed il Direttore Generale delle Poste della Confederazione Svizzera, per ammettere l'invio fra i due paesi, per mezzo della Posta lettere, di oggetti preziosi con assicurazione di valore, nei sensi del precedente accordo del 1° giugno 1878, riveduto a Lisbona nel 1885, per lo scambio di lettere con valori dichiarati.

Art. 2.

Il detto accordo avrà effetto dal 1° marzo 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ARRANGEMENT *entre l'Italie et la Suisse, pour l'expédition d'objets précieux au moyen de la Poste aux lettres.*

Le Ministre des Postes et des Télégraphes d'Italie d'une part et le Directeur général des Postes de Suisse d'autre part, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs;

Vu l'art. 9 de l'Arrangement du 1er juin 1878, revisé à Lisbonne en 1885, pour l'échange, au moyen de la Poste, des lettres avec valeur declarée;

Sont convenus des articles suivants:

1. La faculté donnée au public par l'art. 1er de l'Arrangement du 1er juin 1878, revisé à Lisbonne en 1885, d'expédier par la Poste-lettres des valeurs papiers avec déclaration et assurance de leur montant, est étendue, dans les rapports entre l'Italie et la Suisse, à l'envol de boîtes contenant des pierres ou d'autres objets précieux.

2. Les envois mentionnés à l'article précédent doivent porter sur l'adresse l'indication de leur contenu et être emballés de manière, que toute violation en soit impossible, sans laisser une trace apparente.

Sont applicables à ces envois les autres dispositions de l'Arrangement du 1er juin 1878 et du Règlement pour son exécution, revisés à Lisbonne en 1885.

3. En conformité de l'art. 9 de l'Arrangement susmentionné, les deux Administrations se réservent de soumettre les envols de pierres et d'autres objets précieux à la perception des droits de douane, d'après les lois de chacun des deux pays.

4. Le présent Arrangement sera mis en vigueur à partir du 1er mars 1890 et aura la même durée que celui du 1er juin 1878, auquel il se rapporte.

Fait en double original et signé

à Rome, le 25 décembre 1889 et à Berne, le 7 janvier 1890.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes d'Italie
LACAVA.

Le Directeur Général des Postes de Suisse
E. HÖLM.

Il Numero 6655 (*Serie* 3ª) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dell'Industria e del Commercio;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La restituzione del dazio pagato dalle fabbriche nazionali di chinina sull'olio minerale adoperato per l'estrazione di tale alcaloide, viene elevata a lire quattro e centesimi cinquanta (L. 4,50) per ogni chilogramma di sali di chinina esportati.

Art. 2.

La nuova quota di restituzione sarà applicata ai prodotti che avranno varcata la frontiera dal 1° gennaio del volgente anno in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.
L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6650 (*Serie 3a*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto N. 5973 del 10 marzo 1889, che istituisce il Ministero delle Poste e dei Telegrafi;

Veduto il R. decreto del 25 novembre 1869 pel riordinamento dell'Amministrazione delle Poste;

Veduto il Regolamento sul servizio telegrafico, approvato col R. decreto dell'11 aprile 1875, N. 2442, Serie 2a;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Consiglio di Amministrazione per le Poste ed i Telegrafi, composto:

Presidente il Sotto Segretario di Stato,

Consiglieri permanenti gl' Ispettori generali,

Consigliere di turno il Capo di Divisione o di Ragioneria competente, secondo la natura degli affari da trattarsi.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato a scelta del Sotto Segretario di Stato.

Art. 2.

Il Consiglio di Amministrazione ha voto consultivo.

I Membri del Consiglio non hanno voto nelle deliberazioni concernenti il proprio operato.

Art. 3.

Il voto del Consiglio di Amministrazione è richiesto per gli affari seguenti; tranne i casi di urgenza riconosciuti dal Ministro:

1. Progetti di legge, di regolamenti, di decreti reali;
2. Modificazioni alla pianta organica;
3. Modificazioni di regolamenti da approvarsi con decreti reali;
4. Trattative coll'Estero, che possano portare ad impegni di qualsiasi natura pel Governo;
5. Autorizzazione d'iniziare o di troncare liti o di procedere a transazioni;
6. Promozioni a scelta;
7. Dispense dal servizio e destituzione di impiegati di ruolo;
8. Reclami di impiegati diretti al Consiglio di Stato;
9. Istruzioni generali sull'andamento del servizio;
10. Innovazioni importanti nel ramo tecnico del servizio;
11. Questioni relative alle collaudazioni, non componibili coi fornitori;
12. Perizie dei lavori che richiedono una nuova spesa di lire 8000;
13. Tipi di capitolati di oneri per forniture di materiali e per imprese di costruzioni e manutenzione:
14. Convenzioni e contratti per valore eccedente le lire 40,000;
15. Per tutti quegli affari in cui il Ministro per le Poste e pei Telegrafi credesse di sentirne l'avviso.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 22 e 23 del R. decreto 25 novembre 1869 sul riordinamento dell'Amministrazione delle Poste, e gli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11 del regolamento sul servizio telegrafico, approvato col R. decreto dell'11 aprile 1875, N. 2442.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:***

Con decreto ministeriale del 20 febbraio 1890:

All'uditore Dominedò Giovanni, destinato in temporanea missione di vice pretore alla pretura urbana di Roma con Regio decreto del 19 gennaio 1890, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 4 febbraio corrente.

Con RR. decreti del 23 febbraio 1890:

Fileti comm. Ercole, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° marzo 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte di appello.

Lanzalame comm. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° marzo 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Interlandi comm. Rosario, presidente della sezione di Corte d'appello in Perugia, in aspettativa per motivi di salute a tutto febbraio 1890, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° marzo 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte d'appello.

Cosenza cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Trani, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 febbraio 1890, è richiamato in servizio presso la stessa Corte d'appello di Trani, dal 16 febbraio 1890, con lo stipendio di lire 6600.

Capasso cav. Vincenzo, consigliere della Corte di appello di Aquila, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto febbraio 1890, è richiamato in servizio presso la stessa Corte d'appello di Aquila, dal 1° marzo 1890, con lo stipendio di lire 6000.

Zanutta Nicolò, giudice del Tribunale civile e penale di Tolmezzo, è tramutato ad Udine, a sua domanda.

Fascia Celestino, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Lecce, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 15 febbraio 1890, è richiamato in servizio dal 16 febbraio 1890 presso lo stesso Tribunale di Lecce, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Battistella Giuseppe, pretore del 2° mandamento di Udine, è tramutato al 1° mandamento di Ferrara.

Corvacci Giovanni, pretore del mandamento di Patralia Soprano, è tramutato al mandamento di Aidone.

Accame Vincenzo, pretore del mandamento di Tresana, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per quattro mesi dal 22 febbraio corrente, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Tresana.

Barbieri cav. Fortunato, pretore già titolare del mandamento di Bazzano, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda nell'aspettativa medesima per altri cinque mesi dal 1° marzo 1890 con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Serrastretta.

Giannattasio Enrico, pretore del mandamento di Alvito, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° marzo 1890 ai termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Perego Tullio, vice pretore in temporanea missione al 5° mandamento di Roma con la mensile indennità di lire 100, è destinato nella stessa qualità alla pretura urbana di Roma.

Crispo Francesco, vice pretore del mandamento Arcivescovado di Messina, è tramutato al mandamento di Catanzaro.

Troncelliti Giuseppe, vice pretore del mandamento di Amendolara, è tramutato al mandamento di Oriolo.

Cenitì Francesco Saverio, vice pretore del mandamento di Mileto, è tramutato al mandamento di Monteleone.

Miglio Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Amendolara.

Cupi Girolamo Emanuele, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Mileto.

Scuteri Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Badolato.

Mortillaro Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Partinico.

Serra-Sedda Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Sorgono.

Ortoleva Michele, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Mistretta.

Vetta Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del Mandamento di Palata.

Stramigioli Luigi, nominato vice pretore del mandamento di Urbania con Regio decreto dell'8 dicembre 1889, è dichiarato dimissionario per non avere assunto l'esercizio delle sue funzioni nel termine di legge.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Berchicci Francesco dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Palata;

da Nuti Sante dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Bagno in Romagna;

da Bucci Alessandro dall'ufficio di vice pretore del Mandamento di Poggio Mirteto;

da Lucat Albino Felice dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Chatillon.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data del 27 gennaio al 16 febbraio 1890:

Presti Giulio, ufficiale d'ordine di 1ª classe nelle intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a partire dal 1° marzo 1890;

Dominech Giovanni, archivista, id. id., id. id. id. per età avanzata, id. dal 1° aprile 1890;

Marzeri, Giuseppe, segretario amministrativo di 2ª classe id., id. id. id. per comprovati motivi di salute, id. dal 1° marzo 1890;

Verdinois Carlo, ufficiale alle scritture di 2ª classe nelle dogane, id. id. id. id. id. dal 1° febbraio 1890;

Gianelli Pietro, tenente di 1ª classe nelle guardie di finanza, id. id. id per anzianità di servizio, id. dal 1° marzo 1890;

Trotti Domenico, segretario amministrativo di 2ª classe nelle intendenze di finanza, id. in aspettativa per comprovati motivi di salute per mesi tre, a decorrere dal 1° febbraio 1890;

De Liguoro comm. Andrea, conservatore delle ipoteche, sospeso dal servizio, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal 26 luglio 1889;

Francioni Giuseppe, agente di 1ª classe nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, id. id. id. per età avanzata, id. dal 15 febbraio 1890;

Gamalero comm. Gerolamo, direttore capo di divisione di 1ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° marzo 1890;

Cannolo Eugenio, ispettore di circolo di 2ª classe nell'amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto, promosso alla 1ª;

Petretti Olinto, Tonelli Domenico, agenti di 2ª classe id, promossi alla 1ª;

Siragusa Vincenzo, Salvi dott. Pietro, Barucchi Angelo, Nardilli Camillo, Ceccherini Galgano, Bulgheroni Annibale, Giannini dottor Nicolò, Masi Venanzio, Consoli Reina Giuseppe, id. di 3ª id., id alla 2ª;

Di Donna Lodovico, Felcini Enrico, Campana Giuseppe, Giordano Lanza Pietro, Pozzoli Antonio, Sacerdoti Achille, Grilli Americo, Giovannetti Enrico, Zamuelli Ettore, D'Alessandro Antonio, Chellini Lorenzo, id. di 4ª id., id. alla 3ª;

Bosso Giovanni Battista, Boschetti Michele, Rossi Silvio, Biavati Antonio, Bovolo Dionigi, Cannata Luigi, Magrini Silvio, Abruzzesi Giuseppe, Monti Nicola, Vigliardi Ignazio, Strongaronne Italiano, aiuti agenti id. abilitati per esame, nominati agenti di 4ª classe nella amministrazione stessa.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Amministrazione provinciale.

Nobili Aminto, segretario di 1ª classe, è collocato a riposo.

Garino Giuseppe e Cognetti De Martiis Saverio, vice segretari di Ragioneria di 1ª classe, sono nominati segretari di Ragioneria di 2ª.

Mendola Vincenzo, sostituto avvocato erariale, è collocato in aspettativa.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 29 gennaio 1890.

Grappiola Gio. Battista, capo conduttore nelle ferrovie, lire 1652.
A carico dello Stato, lire 576,61.
A carico delle ferrovie A. I., lire 1075,39.

Della Monica Luigi, computista nelle Prefetture, lire 1564.

Mattis Michele, macchinista nelle ferrovie, lire 3244.
A carico dello Stato, lire 1425,65.
A carico delle ferrovie A. I, lire 1818,35.

Sopetto Giuseppe, capo conduttore nelle ferrovie, lire 1604.
A carico dello Stato, lire 590.
A carico delle ferrovie A. I., lire 1014.

Pastore Teresa, vedova di Pigone Emilio, lire 270.

Albertini Carlo, segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2872.

Callegari Augusto, vice cancelliere di Tribunale, lire 1600.

Liberai Anna Maria, vedova di Rabasso Giovanni, lire 714,66.

Lima Francesco, archivista nell'Amministrazione del lotto, lire 2851.

Fornaciari Rosa, vedova di Tagliazucchi Andrico o Enrico, lire 441.

Guidi Maria, vedova di Leone Giovanni, lire 933,33.

Sulas-Ticca Marianna vedova Bussa-Lay Salvatore, lire 744,66.
Quintavalle Ferdinando, scrivano locale, lire 1120.
Prati Antonio, scrivano locale, lire 1050.
Burocchi Luigi, aiutante nel Corpo Reale del Genio Civile, lire 1866.
Nigri Vincenzo, ricevitore del registro, lire 1651.
Montellanico Marco, capo di ufficio nelle Poste, lire 1931.
Rossi Egisto, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2376.
De Carlini Paolina vedova di Buzzi Carlo, lire 708,66,
Silvestri Purissima vedova di Rocca Martino, lire 310
Buonaiuto-Coppola Niccola, cancelliere di Pretura, lire 1706.
Bachelet Alfredo, capo servizio del movimento e traffico nelle ferrovie, lire 8000.

A totale carico della Cassa pensioni Ferrovie A. I.

Favilli Luigi, custode del Laboratorio chimico del R. Istituto Superiore in Firenze, lire 756.
Traietti Angelo, cacciatore nel corpo speciale d'Africa, lire 540.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Con R. decreto in data del 23 febbraio corrente il signor Giuseppe Ostini è stato chiamato a fare parte della Commissione agraria per il bonificamento dell'agro romano, nella qualità di rappresentante il comune di Roma.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

È interrotto il cavo fra Calais (Francia) e Fano (Danimarca). Non si accettano telegrammi per la Danimarca e per la Norvegia da istradarsi per via Francia. Rimangono disponibili le vie Svizzera e Austria che sono anche le meno costose.

I telegrammi per destinazioni al sud di Chorillas (Perù), da istradarsi via Galveston sono soggetti a ritardi. È perciò da preferirsi la via Lisbona-Pernambuco, che, per la maggior parte degli Stati o territori dell'America del Sud, è ugualmente costosa, alla via Galveston.

I telegrammi a destinazione degli uffici del Venezuela (eccettuati La Guayra e Caracas), si accettano a rischio e pericolo dei mittenti.

Roma, 28 febbraio 1890.

Il 1° corrente, in Rose, provincia di Cosenza, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1° marzo 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita mista seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: Num. 184 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 500:

N.° 179	per	Lire 100
» 124	per	» 50
» 106	per	» 10

al nome di *Campostino* Tommaso fu Giuseppe, domiciliato in Cefalù (Palermo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Compostino* Tommaso, ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 28 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 673393 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 15 (quindici) al nome di Viglierchio *Teresa* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di detto suo genitore, domiciliato in Ceva (Cuneo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Viglierchio *Felicita* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè N. 693537 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 2115, al nome di Delfino Clotilde fu Pietro, vedova di Martinolo Angelo, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ossa-Olivero Clotilde, vedova di Angelo Martinolo, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richesto.

Roma, il 15 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nella Amministrazione provinciale.

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, n. 323 e 324 modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 867; 7 luglio 1878, n. 4453; 14 maggio 1882; 28 gennaio 1886, n. 2654 e 25 novembre 1888, n. 5829 (Serie 3ª).

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di aprile prossimo presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni, e non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati i quali avranno superato le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate

al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 25 marzo p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.

2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.

3. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re, presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove lo aspirante è nato.

4. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassata, al 25 marzo predetto, l'età di 30 anni.

6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta scuola produrrà pure quello di licenza liceale riportato in uno istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di aver regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli istituti della scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

8. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina d'aprile sarà per mezzo dei Signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal Sindaco del Comune del loro domicilio.

I primi 30 approvati saranno subito nominati alunni ed assunti in servizio presso un Ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura, per compiere il prescritto esperimento della durata non minore di sei mesi. Gli altri saranno collocati a seconda delle vacanze che consecutivamente andranno verificandosi.

La nomina a Sottosegretario sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito: potrà però esser loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato col R. decreto 25 novembre 1888.

PROGRAMMA.

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia;
2. Diritto civile comparato dal Diritto Romano;
3. Diritto costituzionale;
4. Economia politica;
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie;
2. Diritto penale (Lib. 1°);
3. Diritto civile;
4. Diritto commerciale;
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 25 febbraio 1890.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico assistente, con retribuzione annua di lire 1600, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Napoli a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 giugno p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato del domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 27 febbraio 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico assistente, con retribuzione annua di lire 1400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Napoli a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 30 giugno p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 27 febbraio 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE — DIVISIONE 4ª SEZIONE 2ª

Notificazione di esami di concorso per l'ammissione alle diverse classi della R. Accademia Navale per l'anno scolastico 1890 1891.

NOTIFICAZIONE

Per l'anno scolastico 1890-91 saranno aperti i seguenti concorsi di esami per l'ammissione alle diverse classi della Regia Accademia Navale;

1ª classe: cinquanta posti;

2ª classe: dieci posti dei quali quattro riservati agli allievi dell'ultima classe dei collegi militari del R. esercito;

5ª classe: venti posti.

Questi concorsi avranno luogo alle date o condizioni rispettivamente esposte nei capitoli sottoindicati della presente notificazione:

Capitolo I — Ammissioni alla 1ª e 2ª classe.

Capitolo II — Ammissioni alla 2ª classe di giovani provenienti dai collegi militari del R. esercito.

Capitolo III — Ammissioni alla 5ª classe.

CAPITOLO I.

§ I. — Condizioni per l'ammissione alla 1ª e 2ª classe

Art. 1.

Gli aspiranti all'ammissione alla 1ª e 2ª classe devono riunire le seguenti condizioni.

a) Essere cittadini del regno.

b) Non esser nati prima del 1° gennaio 1875 nè dopo del 1° gennaio 1878, se aspirano alla 1ª classe, e non esser nati prima del 1° gennaio 1874 nè dopo del 1 gennaio 1877, se aspirano alla 2ª classe.

c) Avere lo sviluppo organico proporzionato all'età, robusta costituzione, normale funzione degli organi, apparenza prestante; non avere alcun accenno di malattie costituzionali ed essere scevro di quei difetti che rendono inabili al servizio militare marittimo. Avere la statura di metri 1,35 accresciuta di tante volte mm. 4 quanti sono i mesi che il concorrente ha in più di 12 anni.

d) Poter leggere a prima vista correntemente e senza sforzo con ambedue gli occhi e con ciascun occhio separatamente i caratteri N. 15 della scala tipografica di Snellenn (di mm 22.5 di altezza) alla distanza di almeno sei metri dall'occhio. Avere integra la percezione dei colori.

e) Aver tenuto sempre buona condotta e non essere stati espulsi da istituti militari o civili.

f) Avere il consenso del padre o del tutore tanto per presentarsi al concorso, come per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. marina.

g) Ottenere l'idoneità nell'esame di concorso ed essere classificati nel risultato complessivo, fra i primi cinquanta, quelli che aspirano alla 1ª classe e, fra i primi sei, quelli che aspirano alla 2ª classe

Art. 2.

Ai candidati che abbiano frequentato i corsi ginnasiali, liceali o d'istituto tecnico saranno concessi punti o frazioni di punto di premio secondo le norme stabilite dagli articoli 20 e 23. Inoltre, gli aspiranti alla 1ª classe i quali presenteranno il certificato di licenza di ginnasio superiore, conseguito in un ginnasio regio o pareggiato, saranno dispensati dagli esami orali di lingua italiana, di storia e di geografia.

Uguale dispensa avranno gli aspiranti alla 2ª classe, purchè presentino il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo conseguito in un regio liceo.

Ai concorrenti che avranno ottenuto queste dispense sarà assegnato per la storia e la geografia il punto di sufficienza 10|20 e per la lingua italiana il punto di merito dell'esame in iscritto. Però se qualche candidato ottenesse in questo esame scritto un punto inferiore ai 10|20, egli sarà obbligato sostenere l'esame orale anche di lingua italiana.

Questi concorrenti, prima che comincino gli esami orali, devono dichiarare se intendono contentarsi del punto di sufficienza oppure se vogliono sottoporsi all'esame anche nelle materie per le quali potrebbero esserne dispensati. In questo secondo caso, una volta principiati gli esami non potranno ritirare la dichiarazione fatta e dovranno subire tutti gli esami prescritti al pari degli altri concorrenti, ed il punto da essi riportato sarà quello da tenersi in conto per la media generale.

Art. 3.

A parità di punti di merito ottenuti negli esami delle materie obbligatorie, avranno la preferenza:

1. I candidati che dimostreranno avere qualche conoscenza delle lingue straniere che si studiano nell'accademia, cioè la tedesca, l'inglese, la francese.

2. Quelli provenienti dai R. collegi militari.

Per i candidati alla 2ª classe la conoscenza della lingua francese non costituisce un titolo di preferenza, facendo parte delle materie di esame obbligatorio.

Il primo titolo di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con sufficiente chiarezza per essere compreso nella lingua estera sulla quale sarà esaminato, e rispondere sulle principali regole grammaticali.

Il titolo secondo dovrà essere provato colla presentazione degli estratti matricolari dei regi collegi militari e dei risultati degli ultimi esami subiti.

Art. 4.

I concorrenti già dichiarati ammissibili o anche entrati in Accademia che saranno riconosciuti espulsi da qualche istituto militare o civile ovvero colpevoli di reati comuni, non saranno accettati o saranno rimandati alle famiglie

Art. 5.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso perde la facoltà di concorrere.

Art. 6.

Il primo anno di corso all'accademia è considerato come anno di prova per assicurarsi che i nuovi ammessi non soffrono infermità non manifeste o non riconoscibili nella visita di ammissione, e per accertarsi della loro attitudine fisica ed intellettuale alla professione dell'ufficiale di marina.

Verificandosi qualcuno di questi inconvenienti, l'allievo sarà rimandato alla famiglia.

Perciò quegli allievi che negli esami di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe otterranno punti inferiori a 6|20 nelle due materie di matematica o in una materia di matematica e in lingua italiana, non saranno ammessi a ripeter l'anno e saranno rimandati alle famiglie prima della campagna di mare.

§ 2. — Domande per l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda per l'ammissione al concorso, fatta su carta da bollo da L. 0,50 dal padre o dalla madre o dal tutore, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. classe per la quale il giovine vuole concorrere;

2. città, fra quelle indicate all'art. 9, dove il concorrente desidera sottoporsi alla visita medica;

3. comune presso il quale il giovane verrebbe iscritto all'epoca della leva;

4. istituto governativo o privato dove il giovane ha compiuto gli studi;

5. titoli invocati per il conferimento di mezza pensione gratuita.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata.

b) Certificato dell'ufficiale dello stato civile constatante che il giovane è cittadino del regno.

c) Attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane.

d) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (modello E stabilito dall'art. 196 dell'appendice al regolamento sul reclutamento del R. Esercito).

e) Atto di assenso del padre, in sua mancanza della madre, o in mancanza d'entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia per contrarre l'arruolamento. Questi atti dovranno essere redatti dai sindaci secondo i modelli 69 e 70 citati dall'articolo 196

dell'appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire due.

f) Dichiarazione in carta da bollo da lira una del genitore o tutore, di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente autenticata da regio notaro e conforme all'unito modello.

I concorrenti, che posseggono i titoli di merito o di preferenza accennati agli articoli 2° e 3°, dovranno unire alla domanda le pagelle coi risultati ottenuti negli esami, se hanno frequentati corsi ginnasiali, liceali o d'istituti tecnici e gli estratti matricolari e dei risultati degli ultimi esami subiti, se provengono dai regi collegi militari.

Questi documenti dovranno essere firmati e legalizzati dalle competenti autorità scolastiche.

Coloro che desiderano essere esaminati nelle lingue estere devono farne speciale domanda.

§ 3. — Presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al comando della Regia accademia navale di Livorno non più tardi del 31 agosto 1890.

Se trovate in regola, ne sarà data ricevuta; diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettificazioni. Se dalle domande e dai documenti annessi risultasse che il concorrente non fosse nelle condizioni stabilite dalla presente notificazione, gl'incartamenti verranno respinti ai mittenti.

Il ministro della marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dal concorso quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 15 settembre presso il comando della R. accademia navale, per esser rimesso al ministero della marina.

I documenti rimarranno custoditi nella regia accademia.

§ 4. — Visita medica.

Art. 9.

Per accertare se hanno le volute condizioni fisiche, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica che precederà gli esami e sarà passata da una Commissione nominata dal Ministero, così composta:

Un ufficiale superiore di vascello, *presidente*.
Un medico capo di 2ª classe, *membro*.
Un medico di 1ª classe, *membro e segretario*.

La visita medica avrà luogo successivamente a Palermo, Napoli, Venezia e Livorno.

A Palermo comincerà l'8 settembre alle 9 antim. presso la capitaneria di porto. Principierà a Napoli alle 9 antim. del 13 settembre e a Venezia alle 9 antim. del 19 dello stesso mese, tanto nell'una come nell'altra città presso il comando in capo del dipartimento marittimo A Livorno comincerà alle 9 antim. del 25 settembre nella regia accademia navale.

La visita avrà luogo alla presenza della commissione riunita il cui verdetto sarà comunicato subito al concorrente il quale, nel caso venga rifiutato o intenda reclamare, potrà fare un ricorso in iscritto al ministero della marina e consegnarlo al presidente della commissione, che col verbale di rifiuto e colle sue osservazioni lo trasmetterà al ministero.

I concorrenti non accettati alla prima visita medica che non vorranno reclamare sono esclusi dal concorso. Quelli che avranno presentato reclamo saranno sottoposti a nuova visita medica dinanzi ad una commissione superiore appositamente nominata dal ministero. Il verdetto di questa commissione sarà inappellabile e quindi i concorrenti da essa non dichiarati accettabili saranno esclusi anche dal concorso.

La visita della commissione superiore avrà luogo per tutti i reclamanti soltanto a Livorno presso la regia accademia navale e comincerà alle 9 ant. del 29 settembre.

Affinchè la prova della visita abbia luogo per tutti i concorrenti nello stesso modo, la prima commissione sarà provveduta dal ministero di una raccolta di caratteri n. 15 della scala tipografica di Snellen (di mm. 22,5 di altezza).

§ 5. — Disposizioni generali per gli esami.

Art. 10.

Gli esami ai candidati risultati idonei alle visite mediche cominceranno alle 9 ant. del 1° ottobre nella regia accademia navale.

Saranno esaminati prima i concorrenti per la 2ª classe e poscia quelli per la 1ª.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente. Il comandante in secondo, direttore degli studi della regia accademia navale, o un capitano di vascello.

Membri. Due ufficiali superiori di vascello e tanti ufficiali e professori dell'istituto per poter comporre almeno tre sotto commissioni in ciascuna delle quali entrino due tenenti di vascello e due professori civili.

Art. 12.

Nel primo giorno i concorrenti alle due classi svolgeranno per iscritto il tema di lingua italiana e quello di matematica che saranno formulati dalla commissione.

Gli esami in iscritto saranno privati e l'intera commissione li vigilerà.

Nei giorni successivi avranno luogo gli esami orali i quali saranno pubblici.

L'ordine di chiamata agli esami orali sarà stabilito tosto ultimata la visita medica superiore mediante un sorteggio fatto per ciascuna classe.

Gli esami facoltativi di lingue estere avranno luogo al termine di quelli sulle materie obbligatorie.

Le materie di esame per i concorrenti alla 1ª classe e alla 2ª sono quelle descritte nelle due seguenti tabelle *A* e *B*.

Tabella A.

Materie d'esame per l'ammissione alla 1ª classe, loro coefficiente e durata di ogni esame.

MATERIE D'ESAME	Modo di esame	Durata massima di ogni esame	Coefficienti
(Obbligatorie)			
Lingua italiana	Scritto	3 ore	6
	Orale	20 minuti	
Aritmetica ragionata	Scritto	2 ore	6
	Orale	20 minuti	
Storia	Orale	15 minuti	1
Geografia	Orale	15 minuti	1
(Facoltative)			
Lingua francese	Scritto ed orale	15 minuti	1
Lingua inglese			
Lingua tedesca			

TABELLA B.

Materie d'esame per l'ammissione alla 2ª classe, loro coefficiente e durata di ogni esame.

MATERIE D'ESAME	Modo di esame	Durata massima di ogni esame	Coefficienti
OBBLIGATORIE			
Lingua italiana	Scritto	3 ore	6
	Orale	20 minuti	
Quesito di matematica	Scritto	3 ore	»
Geometria piana e solida	Orale	20 minuti	6
Algebra elementare	Orale	20 minuti	6
Storia	Orale	15 minuti	
Geografia	Orale	15 minuti	1
Francese	Orale	15 minuti	1
FACOLTATIVE			
Lingua inglese	Scritto ed orale	15 minuti	1
Lingua tedesca			

Art. 13.

I punti ottenuti nell'esame scritto ed orale di lingua italiana si compensano fra di loro. Lo stesso ha luogo per gli esami di matematica.

Nell'assegnare il punto di merito al componimento italiano, si terrà anche conto della calligrafia.

Il punto ottenuto negli esami facoltativi di lingue estere servirà solo a migliorare la classificazione, ma non concorrerà a determinare l'idoneità.

Art. 14.

Il sistema da seguirsi nella votazione sarà il seguente:

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere sull'idoneità del candidato, quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20 per la classificazione di merito.

I punti da 0 a 9 incluso serviranno per la classificazione dei non idonei, quelli da 10 a 20 per gli idonei.

Art. 15.

Il punto di esame si otterrà per ciascun concorrente e per ogni votazione, sommando i punti dati dai singoli esaminatori e quindi dividendo tale somma per il numero di questi.

La media complessiva si farà colle materie obbligatorie e si otterrà moltiplicando il punto di ciascun esame per il coefficiente corrispondente, sommando poi i prodotti e dividendo questa somma per quella dei coefficienti.

Alla media così ottenuta si aggiungerà per i concorrenti risultati idonei e che diedero felicemente gli esami facoltativi, il punto ottenuto in questi esami diviso per 10.

Art. 16.

Non sono concessi nè esami di riparazione, nè ripetizione d'esami.

Art. 17.

Ogni decisione relativa all'ammissione all'accademia spetta al Ministro della Marina.

§ 6. — **Disposizioni speciali per i candidati alla 1ª classe.**

Art. 18.

Gli esami orali per ciascuna materia saranno dati sopra due tesi del rispettivo programma estratte a sorte dal concorrente.

La commissione avrà però facoltà d'interrogare anche sopra le altre tesi del programma.

Art. 19.

Il candidato che non ottiene almeno dieci punti in aritmetica ed in lingua italiana non è ammesso a continuare gli esami.

Tenuto presente il modo di determinare la media complessiva stabilita all'articolo 15, il concorrente che ha dieci punti almeno in aritmetica e in italiano, e continua perciò gli esami, sarà dichiarato idoneo se otterrà una media non inferiore a dieci punti, senza l'aumento per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 20.

Alla media ottenuta dai giovani approvati che frequentarono i corsi ginnasiali, si aggiungeranno i seguenti punti o decimi di punto in premio degli studi classici compiuti:

Per la licenza ginnasiale superiore	1 punto di premio
Per l'approvazione di passaggio alla 5ª ginnasiale	8/10 id.
Id. id. alla 4ª id.	4/10 id.

§ 7. — **Disposizioni speciali per i candidati alla 2ª classe.**

Art. 21.

Gli esami orali per ciascuna materia saranno dati sopra due tesi del rispettivo programma estratte a sorte dal concorrente.

In tutti gli esami orali sarà in facoltà della Commissione fare domande anche sopra altre tesi dei programmi.

Art. 22.

Il candidato che non ottiene almeno dieci punti in geometria, in algebra e in lingua italiana non è ammesso a continuare gli esami. Tenuto presente il modo di determinare la media stabilita all'articolo 15, il concorrente che ha dieci punti almeno in geometria, algebra e italiano, e continua perciò gli esami, sarà dichiarato idoneo se otterrà una media non inferiore a dieci punti, senza l'aumento per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 23.

Alla media ottenuta dai giovani approvati che frequentarono i licei o gli istituti tecnici verranno aggiunti i seguenti punti o decimi di punto.

Per la licenza liceale o d'istituto tecnico	1 punto di premio.
Per l'approvazione di passaggio alla 4ª classe d'Istituto tecnico od alla 3ª del liceo	8/10 id.
Per l'approvazione di passaggio alla 3ª classe d'Istituto tecnico od alla 2ª del liceo	4/10 id.

Art. 24.

I candidati alla 2ª classe, riprovati negli esami potranno presentarsi agli esami per la 1ª, purchè la loro età non superi il limite massimo stabilito per questa classe.

§ 8. — **Disposizioni amministrative.**

Art. 25.

La pensione per gli allievi dell'accademia navale è di lire ottocento annue da pagarsi per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre-gennaio-aprile-luglio.

Ogni allievo, entrando in accademia, sarà da essa provveduto di un completo corredo del valore di lire ottocento.

L'ammontare del corredo dovrà esser pagato in due rate, la prima di lire cinquecento all'atto dell'ammissione dell'alunno alla R. accademia; la seconda di lire trecento, dopo sei mesi dalla data di ammissione.

Niun oggetto potrà esser fornito in natura. Mediante la pensione ed il versamento di cui sopra, ogni allievo sarà provveduto del cor-

redo descritto nella tabella, dei libri di testo e degli oggetti di cancelleria.

Ad ogni allievo verranno accreditate annualmente lire duecento quaranta in conto delle spese di rinnovazione, di riparazione e conservazione del corredo. Le somme eccedenti tale assegno per questo scopo saranno a carico delle famiglie.

Art. 26.

Oltre le spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie ma autorizzate che facessero i propri figli per divertimenti permessi, per francobolli e per cure eccezionali odontalgiche, non che quelle per il risarcimento di danni al materiale dell'istituto e per il consumo anormale di corredo.

Art. 27.

Le somme per pensioni ed accessori dovranno essere dirette al *Consiglio d'amministrazione della regia accademia navale* in numerario o biglietti con corso legale ovvero con vaglia postali od altrimenti con titoli sovra un istituto di credito con sede a Livorno.

Le famiglie si dovranno rivolgere direttamente all'anzidetto Consiglio d'amministrazione per schiarimenti e notizie che loro occorressero riguardo a spese, pagamenti e corredo.

Art. 28.

In conseguenza di quanto è detto agli articoli precedenti, all'atto dell'ammissione all'accademia gli ammessi dovranno pagare alla cassa le somme seguenti:

Per prima rata corredo	L. 500
Per tre mesi anticipati di pensione	» 200
Totale	L. 700

I giovani, per i quali non sarà fatto tale pagamento, non saranno ricevuti.

Art. 29.

Incorrerà nel rinvio dell'accademia quell'allievo i cui parenti lasceranno trascorrere 15 giorni dal 1° trimestre senza fare i dovuti versamenti alla cassa.

Quando un allievo lasci l'accademia definitivamente potrà essere delegato dalla famiglia a chiudere i propri conti, purchè essa ne informi direttamente il comandante dell'accademia con lettera.

§ 9. — **Mezze pensioni e pensioni intere gratuite.**

Art. 30.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita, entro i limiti dei fondi a tale uopo stanziati in bilancio, coll'ordine di precedenza stabilito dai seguenti articoli.

Art. 31.

Per benemerenza di famiglia:

a) Ai figli degli ufficiali e sottufficiali della regia marina e del regio esercito e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del governo.

b) Ai figli dei decorati dell'ordine militare e civile di Savoia, della medaglia al valor militare od al valor di marina o della medaglia dei mille.

c) Ai figli di coloro che abbiano preso parte a due o più campagne di guerra nazionale.

d) Ai giovani appartenenti a famiglie, le quali, per segnalati servizi resi allo stato, abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza e risultino evidentemente meritevoli di particolare considerazione.

Art. 32.

Per merito personale:

a) Ai giovani che negli esami di ammissione alla regia accademia risulteranno rispettivamente classificati nel primo decimo dei dichiarati idonei per concorso di esame, con la condizione però che abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai 16|20.

b) Ai giovani risultati idonei e che posseggono la licenza liceale o quella di istituto tecnico.

c) Agli allievi classificati nel primo decimo agli esami annuali per ogni anno di corso con una media complessiva non inferiore ai 16|20

Art. 33.

Il beneficio dell'intera pensione gratuita per benemerenza di famiglia non sarà accordato che ai giovani di cui al comma *a*) dell'articolo 31, e col medesimo ordine di precedenza, i padri dei quali siano morti in guerra od in servizio comandato.

Art. 34.

Potranno però cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale dell'allievo.

Art. 35.

Il beneficio della pensione o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta e non già alle spese per la provvista del primo corredo ed a quelle indicate all'art. 25 che saranno obbligatorie per tutti.

Art. 36.

Il beneficio della mezza o dell'intera pensione gratuita per *benemerenza di famiglia* o *per merito personale* (comma *b*), s'intenderà concesso per tutta la durata della permanenza nella r. accademia navale. Esso verrà però sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Art. 37.

Le domande per ottenere una pensione o mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia dovranno essere fatte in carta da bollo da una lira ed indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale del servizio militare) al quale, secondo la qualità del postulante, dovranno pervenire nei modi seguenti:

a) se ufficiale od impiegato delle amministrazioni militari, per via gerarchica;

b) se impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui appartiene od alla quale ha appartenuto se giubilato;

c) se militare in riposo o se tutore di orfano di militare, per mezzo della capitaneria di porto o del comandante del distretto;

d) se tutore d'orfano d'impiegato civile, per mezzo dell'amministrazione cui apparteneva il padre del concorrente.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti comprovanti che il padre dell'aspirante ha, ovvero aveva, (se defunto) i titoli per ottenere tale pensione, oppure che questi titoli in caso di morte del padre sono posseduti dal più stretto congiunto che ne faccia le veci.

Tali domande dovranno essere inoltrate nello stesso limite di tempo stabilito per le domande di ammissione.

Le autorità che le trasmetteranno dovranno accompagnarle con particolari informazioni sui titoli di benemerenze del padre.

Programma *d'esame (di cui a tabella A) per l'ammissione alla R. accademia navale.*

1ª CLASSE

Lettere italiane.

Esame scritto.

Il candidato deve scrivere correttamente, senza errori di ortografia, grammatica o sintassi e fare un componimento italiano sopra tema dato dalla commissione.

Esame orale.

1. Teorica dei suoni. Vocali; consonanti; loro natura e loro mutazioni. Accento — Vari modi di formazione delle parole — Varie specie delle proposizioni. Parti del periodo. Punteggiatura.

2. Sostantivo e aggettivo. Loro formazione e loro flessione. Generi e numeri. Nomi alterati. Comparativo e superlativo. Concordanza del soggetto col predicato. Varie forme dell'uno e dell'altro. Aggettivi sostantivati. Formazione ed uso dei numerali.

3. Articolo e pronome. Varie loro specie. Loro flessione e loro uso.

4. Verbo. Sue specie, sua formazione e sua flessione. Significato, flessione ed uso dei verbi transitivi, intransitivi, attivi, passivi, riflessivi, impersonali.

5. Formazione, significato ed uso dei tempi del verbo. Coniugazione irregolare. Verbi difettivi.

6. Modi del verbo e nomi verbali. Loro uso nelle proposizioni indipendenti e nelle dipendenti. Uso delle congiunzioni.

7. Preposizioni. Loro specie; loro uso. Proposizioni implicite. Formazione, specie ed uso degli avverbi. Figure grammaticali

N.B. Il libro di testo sarà la grammatica del professore Guido Falorsi, o quella del professore Francesco Zambaldi.

Storia

ORIENTALE E GRECA.

1. Tradizioni bibliche sull'età antidiluviana e sui Noachidi — Gli Ebrei in Palestina e i Patriarchi. Gli Ebrei in Egitto — Mosè — Ritorno in Palestina — I Giudici — I Re — La monarchia divisa — Schiavitù e rimpatrio — Gli Egizi. Le prime dinastie — Ramesse II°. Decadenza dell'Egitto. L'Egitto sotto i Persiani. I Fenici: età prima, della preponderanza di Sidone; età seconda, della preponderanza di Tiro — Loro navigazione e loro colonie. Fondazione di Cartagine.

2. *Gli Assiri*: il primo impero assiro da Nino e Semiramide a Sardanapalo. Il secondo impero assiro e sua caduta. Distruzione di Ninive.

I Babilonesi: primo impero babilonese; Nabonassar; èra caldea. Secondo impero babilonese; Nabucodonosor. Decadenza e fine dell'impero babilonese. L'impero dei Medi. I Persiani; Ciro il grande rovescia l'impero medo e fonda quello persiano; sue conquiste. Cambise, e conquista dell'Egitto. Dario rompe guerra ai Greci.

3. Divisioni della Grecia antica. Età eroica. Invasione dorica. Colonie dei Greci in Oriente e in Occidente — Sparta; leggi e istituzioni di Licurgo; guerre messeniche — Atene sotto i re e gli arconti: Dracone; Solone; Pisistrato e i suoi figli. Cacciata d'Ippia. Riforme di Clistene e l'ostracismo.

4. Cagione della guerra dei Persiani contro i Greci. Le due prime spedizioni dei Persiani in Grecia. Milziade a Maratona. Spedizione di Serse. Leonida alle Termopoli Temistocle a Salamina. Battaglie di Platea e di Micale. Guerra offensiva dei Greci contro i Persiani. Cimone. Pace coi Persiani.

5. L'egemonia di Atene. Pericle. Guerra del Peloponneso. Caduta di Atene. I trenta tiranni. Trasibulo. Spedizione di Ciro il minore e ritirata dei diecimila. Nuova guerra fra Sparta e la Persia; Agesilao in Asia; lega contro Sparta; pace di Antalcida. Tebe oppressa da Sparta; Pelopida ed Epaminonda; battaglia di Leutra e di Mantinea Decadenza generale della Grecia.

6. La Macedonia sotto Filippo II: Disegni di Filippo II sulla Grecia; Guerre sacre; Demostene; battaglia di Cheronea; sottomissione della Grecia. Alessandro il grande. Eccidio di Tebe Guerra contro i persiani. Spedizione nell'India — suo ritorno. Navigazione di Nearco. Grandi disegni di Alessandro. Sua morte. Smembramento dell'impero di Alessandro.

N.B. Il testo indicato è il compendio di Storia orientale e greca di Tommaso Sanesi.

ROMANA.

7. Prospetto geografico e divisione dell'Italia antica — Cenni su primitivi popoli dell'Italia — Tradizioni sui primi Latini e sulla fondazione di Roma. Romolo e prima costituzione di Roma. Numa Pompilio e istituzioni religiose di Roma. Tullio Ostilio e distruzione di Alba — Anco Marzio — Origine della plebe — Tarquinio Prisco — Servio Tullio e sua costituzione — Tarquinio il superbo — Cacciata dei Tarquinii.

8. Fondazione della repubblica di Roma. Cospirazione contro il nuovo governo. Guerra di Porsenna. Leggende. Insurrezione del Lazio. La dittatura. Battaglia del lago Regillo — Lotte fra patrizi e plebei; secessione della plebe, sul monte Sacro; istituzione dei tribuni della plebe. Il decemvirato e le leggi delle XII tavole. Appio Claudio e Virginia — La legge Canuleja; i tribuni militari consolari; i censori — Guerre contemporanee alle dette lotte interne: coi Volsci; coi Vejenti; cogli Equi; coi Galli Senoni — Le leggi Licinie.

9. Guerre coi Latini e coi Sanniti, e conquista dell'Italia centrale. Guerra con Pirro e conquista dell'Italia meridionale — Cagioni della guerra fra Cartagine e Roma, e prima guerra punica — Seconda guerra punica — Guerre Macedoniche e guerra Siriaca — Ultima guerra in Macedonia ed in Grecia. Terza ed ultima guerra punica — I Romani in Ispagna — Viriato e i Lusitani — Distruzione di Numanzia.

10. I Gracchi — Guerra numidica — Guerra coi Cimbri e coi Teutoni. La quistione degli Italiani e guerra Sociale — Guerra civile fra Mario e Silla e prima guerra contro Mitridate. Dittatura di Silla.

11. Guerra contro Sertorio — Guerra contro Spartaco — Guerra contro i Pirati — Ultima guerra contro Mitridate — Congiura di Catilina — Primo triumvirato — Guerre di Cesare nelle Gallie — Guerra civile fra Cesare e Pompeo e poi fra Cesare e i Pompejani — Dittatura di Cesare e sua morte.

12. Rivalità di Ottavio e Antonio, e guerra civile di Modena — Secondo triumvirato e battaglia di Filippi contro gli uccisori di Cesare Divisione delle provincie fra i triumviri e Sesto Pompeo — Guerra fra Ottavio e Antonio: battaglia di Azio; fine della Repubblica.

13. Condizioni dell'Impero, sua estensione, e suoi limiti sotto Ottaviano Augusto — Orrenda tirannide: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. Primordi della società cristiana. Prime persecuzioni — Anarchia militare: Galba, Ottone, Vitellio; vittoria di Vespasiano.

14. I tre Flavii; Vespasiano; Tito; Domiziano. Età aurea dell'Impero: Nerva; Trajano: suo governo, sua guerra contro i Dari, e sua spedizione in Oriente — Elio Adriano — Antonino Pio — Marco Aurelio e Lucio Vero — Decadimento dello Impero: dominio dei Pretoriani e seconda anarchia militare. I barbari invasori e gli imperator difensori.

15. Mutazione nella costituzione per opera di Diocleziano: divisione dello impero — Ultima persecuzione dei cristiani. Costantino sue riforme e suoi editti in favore dei Cristiani. Riscossa del paganesimo sotto Giuliano, e vittoria finale del Cristianesimo sotto Teodosio. Ultima divisione dell'Impero in Orientale e Occidentale — Nuove invasioni di barbari nell'Impero Occidentale — Caduta dell'Impero Occidentale.

NB. Il libro di testo indicato è: la Storia Romana del prof. Gerolamo Olivati ».

Geografia.

1. Principii di geografia cosmografica: La Terra; prove della sua rotondità — Assi e Poli; Orizzonte e sue specie — Punti cardinali e intermedi; rosa dei venti — Equatore, Paralleli, Meridiani, Latitudine e Longitudine (Definizioni).

2. Principii di geografia fisica: Divisioni generali della superficie terrestre — Continenti ed isole; configurazioni orizzontale e verticale. (Definizioni relative) — Oceani e loro situazione — Mari, golfi, rade, baie porti canali e stretti (Definizioni relative) — Acque continentali, correnti e non correnti (Definizioni relative).

3. Popolazione della Terra: Divisioni naturali: Razze — Lingue e Nazioni — Religioni — Divisioni politiche: Stati e forme di governo — Colonie.

4. Europa: Confini — Configurazione orizzontale, cioè: mari golfi, canali, stretti, capi, penisole ed isole dell'Europa — Configurazione verticale: Spartiacque europeo; versanti generali e fiumi principali di ciascun versante — Regioni naturali in cui si divide l'Europa — Stati d'Europa e loro capitali.

5. Italia: Confini naturali della regione italica — Mari e golfi che la contornano — Isole — Le Alpi che cingono l'Italia e loro divisioni in otto sezioni. Gli Appennini e loro divisione in sei sezioni — Fiumi principali d'Italia e città più importanti che bagnano.

6. Asia fisica: Confini — Configurazione orizzontale (come al N. 4) — Configurazione verticale: Altipiano centrale e versanti generali (settentrionale, orientale, meridionale e occidentale): catene che li determinano e grandi fiumi che li percorrono — Bacino interno del Caspio e dell'Aral; suoi fiumi.

7. Asia politica: Stati asiatici indipendenti e loro capitali — Possedimenti europei: russi, inglesi, francesi, portoghesi, turchi.

8. Africa fisica: Confini — Configurazione orizzontale (come al N. 4) Configurazione verticale: Altipiani e catene di montagne —

Fiumi principali che si versano: nel Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico, nell'Oceano Indiano.

9. Africa politica: Stati indipendenti e possedimenti europei: *a*) lungo il Mediterraneo; *b*) lungo l'Atlantico; c) lungo l'Oceano Indiano e il mar Rosso — Stati interni — Divisione politica delle isole africane.

10. America fisica: Confini e divisione in America settentrionale e meridionale — Configurazione orizzontale di ciascuna (come al N.4) Configurazione verticale (simmetrica) delle due Americhe: grandi catene montane nell'una e nell'altra, versanti che ne derivano e grandi fiumi che li percorrono — Grandi pianure.

11. America politica: Le 19 repubbliche dell'America e loro capitali — Possedimenti europei: inglesi, spagnoli, francesi, olandesi, danesi.

12. Oceania: Sue divisioni: Isole della Malesia — Australia e isole della Melanesia — Principali gruppi dell'isole della Polinesia e e della Micronesia — Stati indipendenti dell'Oceania Possedimenti europei: inglesi, olandesi, spagnoli, portoghesi, francesi, germanici.

NB. Il libro di testo indicato è il: « Manuale di geografia del professore Gerolamo Olivati ».

Aritmetica ragionata.

Esame scritto.

Il candidato dovrà eseguire correttamente un esercizio aritmetico che sia compreso nei limiti del presente programma.

Esercizio orale.

1. Numerazione — Numerazione parlata e numerazione scritta — Addizione e sottrazione dei numeri interi — Teoremi sui quali queste operazioni sono basate e modo di eseguirle.

Definizione e formazione del complemento aritmetico.

2. Moltiplicazione dei numeri interi — Teoremi sui quali è basata questa operazione e modo di eseguirla nei vari casi che si presentano — Teoremi relativi alla moltiplicazione di due o più fattori.

Potenza di un numero — Prodotto di più potenze.

3. Divisione di numeri interi — Modo di eseguire questa operazione nei vari casi che si presentano — Teoremi relativi alla divisione — Divisione di potenze.

4. Divisibilità — Teoremi generali — Caratteri di divisibilità per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — Prova per 9 e per 11 delle prime quattro operazioni.

Massimo comun divisore — Teoremi sui quali è basata la ricerca del massimo comun divisore di due o di più numeri — Proprietà del massimo comun divisore.

5. Numeri primi e numeri primi fra loro — Teoremi generali — Criterio per conoscere se un numero è primo — Formazione di una tavola di numeri primi.

Minimo comune multiplo — Teoremi sui quali è basata la ricerca del minimo comune multiplo di due e di più numeri — Proprietà del minimo comune multiplo.

Scomposizione di un numero nei suoi fattori primi — Condizione necessaria e sufficiente perchè due numeri siano divisibili l'uno per l'altro.

Ricerca di tutti i divisori di un numero.

Formazione del massimo comue divisore e del minimo comune multiplo di due o di più numeri.

6. Frazioni ordinarie — Teoremi generali — Trasformazioni delle frazioni — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di frazioni.

Ricerca del quoziente di due numeri con una approssimazione data.

7. Numeri decimali — Generalità — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione ed elevazione a potenza di numeri decimali.

Conversione delle frazioni ordinarie in numeri decimali e viceversa.

8. Radice quadrata — Quadrato di una somma e conseguenze.

Definizione della radice quadrata di un numero — Teoremi relativi all'estrazione della radice quadrata di un numero intero e di una frazione a meno di una unità — Modo di eseguire l'operazione.

Estrazione della radice quadrata con una data approssimazione.

9. Rapporti e proporzioni — Rapporto di due grandezze e rapporto di due numeri.

Teoria delle proporzioni.

10. Sistema metrico e numeri complessi — Sistema metrico.

Numeri complessi — Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e viceversa — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri complessi.

11. Grandezze proporzionali — Definizioni e teoremi relativi alle grandezze direttamente e inversamente proporzionali.

Regola del tre semplice e composta; metodo di riduzione all'unità — Regola d'interesse semplice e regola di sconto.

Divisione di un numero in parti proporzionali a numeri dati — Regola di Società e di alligazione.

NB. I libri di testo sono l'aritmetica del Bertrand o del Faifofer o del Mazzola.

Lingue estere.

Esami facoltativi.

Scrivere sulla lavagna sotto dettato.
Lettura e versione in italiano.
Esporre le principali regole grammaticali.

PROGRAMMA d'esame (di cui alla tabella B) *per l'ammissione alla 2ª classe della regia accademia navale.*

2ª CLASSE.

Lettere italiane.

Esame scritto.

Il candidato, oltre agli esami orali, sarà pure sottoposto a due esami in iscritto: un componimento italiano, ed un problema d'applicazione delle materie di matematica, sulle quali è tenuto a rispondere.

Esame orale.

1. Grammatica e sue parti. Osservazioni sulla pronunzia. Accenti. Ortografia.

2. Parti del discorso. Articolo. Sostantivo. Aggettivo e suoi gradi. Nomi alterati. Pronome e sue specie.

3. Verbo. Verbi transitivi, intransitivi e riflessi. Persone, numeri, tempi e modi. Coniugazione regolare ed irregolare.

4. Avverbio e sue specie — Preposizione, congiunzione e interiezione.

5. Formazione delle parole — Derivazione e composizione.

6. Sintassi — Espressione del giudizio o proposizione — Differenti forme del soggetto e dell'attributo — Varie specie di proposizioni — Analisi di un periodo, ossia applicazione delle teoriche esposte intorno alla proposizione.

7. Doti necessarie al bello scrivere — Parlar proprio e figurato — Eleganza — Stile.

8. Componimenti letterari in poesia ed in prosa — Principali metri della poesia italiana.

9. Poesia narrativa, epica, romanzesca, eroicomica. Poemetti.

10. Poesia didascalica — Poema didascalico — Satira — Sermone — Epistola.

11. Poesia lirica — Principali componimenti lirici.

12. Poesia drammatica — Tragedia — Commedia — Dramma — Melodramma — Poesia pastorale — Egloga — Idillio — Dramma pastorale.

13. Prosa narrativa — Storia — Relazioni di viaggi — Favole — Novelle — Romanzi — Iscrizioni.

14. Prosa didascalica — Trattato — Dissertazione — Studio — Commento — Lettere — Periodici.

15. Prosa commotiva — Eloquenza, sue varie specie — Orazione e sue parti.

Geometria piana e solida.

1. Preliminari — Postulati fondamentali della geometria — Retta e piano — Loro proprietà caratteristiche — Segmenti, angoli, diedri; loro proprietà di posizione e di grandezza — Prime nozioni sul circolo e sulla sfera.

2. Rette parallele, rette parallele a piani, piani paralleli.

3. Rette perpendicolari, piani perpendicolari, rette perpendicolari a piani — Proprietà di due rette non situate in un piano.

4. *Poligoni* — *Angoloidi* — *Poliedri* — I triangoli — Proprietà dei lati e degli angoli di un triangolo — Casi di eguaglianza dei triangoli.

5. Distanza di un punto da una retta e da un piano — Distanza di rette e piani paralleli — Esempi di luoghi geometrici — Risoluzione di vari problemi relativi alla costruzione di rette parallele e perpendicolari, alla divisione dei segmenti e degli angoli, ecc. — Costruzione dei triangoli.

6. Poligoni — Loro proprietà generali — Casi di eguaglianza dei poligoni — Proprietà di parallelogrammi, dei rettangoli, delle losanghe, dei quadrati.

7. Gli angoloidi e particolarmente i triedri — Loro proprietà e casi di eguaglianza.

8. I poliedri — Loro proprietà generali — Prisma — Piramide — Tronco di prisma — Tronco di piramide — Parallelopipedo — Loro proprietà generali e casi di eguaglianza.

9. *Il circolo e la sfera* — Posizioni varie di una retta e di un circolo situati in uno stesso piano — Varie posizioni di una retta e di un piano rispetto ad una sfera — Segmenti condotti da un punto ad un circolo o ad una sfera — Varie posizioni relative di due circoli in un piano e di due sfere — Proprietà degli archi, delle corde, delle tangenti di un circolo.

10. Proprietà degli angoli rispetto ad un circolo — Proprietà dei triangoli e poligoni sferici — Minima distanza di due punti sopra una sfera.

11. Circoli e sfere che soddisfano a date condizioni — Circolo che passa per tre punti — Circoli tangenti a tre rette di un piano — Sfera che passa per quattro punti — Sfere tangenti a quattro piani — Quadrangoli inscritti e circoscritti ad un circolo — Poligoni regolari — Costruzione dei poligoni regolari di $2n$:
2^n ($n \geqq 2$), 3×2^n, 5×2^n, 15×2^n lati — Nozioni sui poliedri regolari.

12. *Teoria dell'equivalenza* — Definizioni ed osservazioni generali sulla equivalenza — Equivalenza dei poligoni — Equivalenza dei triangoli e parallelogrammi di egual base e di eguale altezza — Equivalenza dei rettangoli costruiti sui lati di due triangoli aventi gli angoli uguali — Teorema di Pitagora e corollari — Teoremi relativi al quadrato dell'altezza di un triangolo, rettangolo, ecc. — Trasformazione dei poligoni.

13. Teoremi relativi all'equivalenza dei rettangoli, dei segmenti di corde di un circolo che si tagliano, ed altri teoremi analoghi. Equivalenza dei parallelepipedi e dei prismi di base equivalente ed altezza eguale — Nozioni relative all'equivalenza dei poligoni sferici.

14. *Limiti* — Trasformazione dei poliedri e particolarmente delle piramidi, dei tronchi di piramide e di prisma.

15. *Teoria delle proporzioni e sue applicazioni* — Proporzioni — Teorema di Talete e suoi corollari — Rapporti di poligoni — Rapporti di poliedri.

16. *Similitudine* dei poligoni — Similitudine dei poliedri — Rapporto di due circoli e di due cerchi — Rapporto delle superficie e dei volumi di cilindri, coni e sfere.

17. *Misure* — Misura dei poligoni e dei poliedri — Misura del circolo e del cerchio — Misura della superficie e del volume del cilindro, del cono, del tronco di cilindro, del tronco di cono.

18. Misura della superficie della sfera, della zona, della calotta, del fuso, del triangolo, del poligono sferico.

19. Misura del volume della sfera, del settore, dell'unghia, della piramide, del segmento sferico — Teorema di Archimede.

20. *Applicazioni dell'algebra alla geometria* — Espressione dei lati, degli apotemi e delle aree dei principali poligoni regolari inscritti o circoscritti ad un circolo in funzione del raggio di questo. Vari teoremi per mezzo dei quali si può determinare il numero *p gereco* con un'approssimazione arbitraria — Espressione dell'area di un triangolo, delle bisettrici, delle mediane, dei raggi dei circoli circoscritto, inscritto, ed ex inscritti in funzione dei lati.

Algebra Elementare.

1. Le prime quattro operazioni sui monomi e sui polinomi.

2. Frazioni — Esponenti negativi — Divisione di un polinomio razionale e intero in x per un binomio della forma $x - a$.

3. Radicali — Esponenti frazionari

4. Equazioni — Equazioni di primo grado ad una incognita.

5. Equazioni di secondo grado — Equazioni che si riducono al secondo grado.

6. Sistemi — Sistemi di primo e di secondo grado.

7. Disuguaglianze di primo e di secondo grado.

8. Discussione delle formule di soluzione di una equazione di primo grado ad una incognita e di un sistema lineare a due incognite. Risoluzione dei problemi e discussione relativa.

9. Equazioni esponenziali — Progressioni aritmetiche e geometriche.

10. Logaritmi e loro applicazione.

N.B. Il libro di testo è il Bertrand.

Storia.

1. Cenno sommario della storia dei popoli orientali: Ebrei, Egizi; Fenici; Assiri; Babilonesi; Medi e Persiani fino alle guerre greco-persiane.

2. *Storia greca:* Divisioni della Grecia antica — Età eroica — Migrazione dei Dori — Colonie greche in Oriente e in Occidente — Cenno sommario della storia di Sparta e di Atene fino alle guerre persiane.

3. Le guerre persiane — L'egemonia di Atene: Pericle: guerra del Peloponneso; caduta di Atene — Spedizione di Ciro il minore e ritirata dei Diecimila — Nuova guerra fra Sparta e la Grecia; Agesilao in Asia; lega contro Sparta; pace di Antalcida — Guerra fra Sparta e Tebe; Pelopida ed Epaminonda; battaglie di Leutra e di Mantinea — Decadenza generale della Grecia.

4. La Macedonia sotto Filippo II; sottomissione della Grecia — Imprese di Alessandro il Grande in Grecia e in Asia — Smembramento dell'impero di Alessandro.

5. *Storia Romana:* Cenno sui primitivi popoli dell'Italia — Tradizioni su primi Latini e sulla fondazione di Roma — Sommario della storia di Roma sotto i Re — Fondazione della repubblica — Lotte interne fra patrizi e plebei fino al compiuto pareggiamento dei due ordini — Guerre contemporanee alle dette lotte interne e principalmente quella contro i Galli Senoni — Risorgimento di Roma; approvazione delle leggi Licinie.

6. Grande guerra latina e guerre sannitiche — Guerra con Pirro — Guerre puniche — Guerre macedoniche e guerra Siriaca — Altre guerre e conquiste dei Romani in Oriente e in Occidente fino alla distruzione di Numanzia.

7. I Gracchi — Guerre giugurtina, cimbrica, sociale — Guerre

mitridatiche — Guerre servili — Guerre civili fino alla battaglia di Azio.

8. L'Impero: da Augusto a Diocleziano — Primordi, persecuzioni e progressi della Società cristiana — Costantino e i suoi successori — Teodosio e ultima divisione dell'impero in orientale e occidentale — Invasione dei barbari nello Impero occidentale — Caduta dell'Impero occidentale.

9. *Storia del Medio Evo*: Le invasioni barbariche — Odoacre — Teodorico e suoi successori — I Greci in Italia — Caduta del regno dei Goti — Dominazione greca.

10. I Longobardi — Alboino e suoi successori — Loro conquiste — Le leggi di Rotari — Contese coi pontefici — Intervento dei Franchi — Caduta del regno longobardo.

11. Carlo Magno — Sue imprese — Ricostituzione dell'impero di occidente — Re ed imperatori carolingi fino a Carlo il Grosso — Berengario e suoi competitori — Ugo di Provenza e Berengario II.

12. La casa di Sassonia in Italia — Le esenzioni feudali — La casa di Franconia — Lotta fra Gregorio VII ed Arrigo IV — Concordato di Worms.

13. Cenni sulla costituzione dei Comuni — Le crociate e le loro conseguenze — I Normanni in Italia — Battaglia di Civitella — Conquista del Napoletano e della Sicilia — Vicende del Regno fino a Ruggero II.

14. La casa Sveva in Italia — Federico Barbarossa — Lotta coi comuni lombardi — Giornata di Legnano — Pace di Costanza — Enrico VI e Costanza normanna — Potenza della casa Sveva in Italia.

15. Federico II — Sue lotte coi pontefici — Manfredi — Calata d'Angiò — Battaglia di Benevento — Corradino — Battaglia di Tagliacozzo.

NB. I libri di testo sono: Il Compendio di storia orientale e greca di Tommaso Sanesi, la Storia romana del professore Gerolamo Olivati e la Storia del Medio Evo del professore Pietro Vigo.

Geografia.

1. *Nozione di geografia cosmografica*:

Forma della Terra; asse e poli; orizzonte e sua specie; punti cardinali ed intermedi; rosa dei venti — Circoli della sfera — Latitudine e longitudine — Circoli tropici e polari; zone — Movimenti della Terra e loro effetti.

2. *Principii di geografia fisica:*

Divisioni generali della superficie terrestre: *A*) Le Terre: configurazione orizzontale e verticale (definizioni relative) *B*) Le acque: L'oceano e le sue divisioni; mari, golfi, canali, ecc. (definizioni relative) — Salsedine delle acque del mare — Correnti marine — Marea — Onde — Fondo del mare — Acque continentali, [correnti e non correnti: Fiumi e laghi (definizioni relative).

L'atmosfera ed i fenomeni meteorici, specialmente dei venti.

3. *Principii di geografia politica*:

Divisioni etnografiche: Razze, lingue, nazioni — Divisioni politiche: Stato e forme di governo; colonie: Stati protetti; tribù — Ripartizione delle razze umane nelle varie parti del mondo — Religioni.

4. L'Europa in generale: Suoi caratteri generali — Posizione, confini, superficie, popolazione — Descrizione delle coste dell'Europa.

Descrizione dello spartiacque europeo e versanti generali — Catene secondarie e versanti marittimi del Nord-Ovest e del Sud-Est dell'Europa — Regioni naturali in cui essa si divide.

5. *L'Italia*: Posizione e limiti naturali — Descrizione particolareggiata delle sue coste — Le Alpi e le loro principali diramazioni nel versante italiano — Gli Appennini e le loro principali diramazioni.

6. *Italia continentale:* Versante del mar Ligure — Versante dell'Adriatico Superiore, ovvero bacino del Po e dei fiumi del Veneto.

Italia peninsulare: Versante del mar Tirreno; id. del mar Jonio; id. del mare Adriatico.

Italia insulare: Descrizione partirolareggiata delle isole principali.

7. *Divisioni politiche dell'Italia*: *A*) Regno d'Italia: Confini, superficie, popolazione, governo, circoscrizione amministrativa, militare, marittima — Fortezze interne — Porti militari di commercio — *B*) Parti d'Italia appartenenti ad altri Stati — Loro città principali.

8. *Regione iberica*: Descrizione fisica della regione. Suoi versanti e bacini fluviali principali — Sue divisioni politiche, ovvero Stati compresi nella regione: Confini, superficie, popolazione, governo, città principali, porti militari e di commercio di ciascuno Stato.

9. *Regione gallica*: Tesi di geografia fisica e politica come al numero 8.

10 *Regione germanica o dell'Europa centrale*: Tesi di geografia fisica e politica come al numero 8.

Regione balcanica ellenica: Tesi di geografia fisica e politica come al numero 8.

NB. Il libro di testo indicato è il manuale di geografia fisica e politica del professore Gerolamo Olivati.

Lingua Francese.

1. Lettura e traduzione dal francese in italiano.
2. Grammatica, 2° corso, Leitenitz — Esercizi sulle dieci parti del discorso, servendosi della traduzione interlineare.
3. Dettatura — Ortografia etimologica e grammaticale.
4. Piccole lettere famigliari.
5. Esercizi di lingua parlata — Dialoghi famigliari, e come avviamento ad un corso ulteriore di letteratura, biografie dei sommi scrittori del XVII secolo, alla quale farà seguito un cenno sulle opere maggiori — Brani di quelle opere serviranno di esercizio di lettura.

(Libro di lettura: Poerio, *La France Littéraire*).

Lingue estere facoltative.

Scrivere sulla lavagna sotto dettatura.
Lettura e versione in italiano.
Esporre le principali regole grammaticali.

Modello dell'atto di sottomissione citato dall'art. 7, ultimo comma, della notificazione per concorsi alla 1ª e 2ª classe.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . .
domiciliato . . . . Via . . . . N. . . . . .
mi obbligo personalmente, a tenore dei Regolamenti della R. Accademia Navale, a pagare pel giovane . . . .
all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, la prima rata in lire 500 (dico cinquecento) dell'importo degli oggetti di primo corredo che saranno a lui provveduti e la seconda rata in lire 300 (dico trecento) dopo sei mesi dalla data di ammissione.

Mi obbligo ugualmente a pagare la pensione di lire 800 (dico ottocento) per trimestre anticipato, per tutto il tempo che rimarrà nella Accademia navale, nonchè l'importo del restante in lire 250 e tutte le altre spese che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

NB. Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da regio notaio col Visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del circondario e debitamente registrato.

R. Accademia Navale **Consiglio d'Amministrazione**

TABELLA del corredo per gli allievi della R. Accademia Navale ammessi alle classi 1ª e 2ª.

	Lire	Lire
1 Cappotto di panno per casa	30 —	30 —
1 Soprabito di panno per uscita	50 —	50 —
1 Calzone di panno per uscita	24 —	24 —
1 Giacchetta di panno per uscita	40 —	40 —
1 Panciotto di panno per uscita	9 —	9 —
3 Calzoni di panno per casa	15 —	45 —
1 Cappello di paglia con nastro di seta	2 —	2 —
5 Calzoni di olona	6 50	32 50
2 Cravatte di seta nera	1 20	2 40
14 Camicie di tela di cotone	4 —	56 —
6 Camicie di mussola per uscita	5 50	33 —
3 Camicie di cotonina	7 50	22 50
3 Camicie di flanella	6 —	18 —
1 Camicia di lana da inverno	12 —	12 —
24 Fazzoletti di tela di lino	— 44	10 56
8 Mutande di tela di cotone	3 —	24 —
1 Mutandina da bagno	1 20	1 20
10 Asciugamani di lino	1 30	13 —
2 Asciugatoi di cotone per bagno	4 65	9 30
6 Lenzuola di tela di lino	9 40	56 40
4 Fodere di tela per guanciali	1 75	7 —
12 Tovaglioli di tela	— 85	10 20
2 Coperte di lana	12 95	25 90
1 Coperta di cotone bianca	8 —	8 —
1 Pugnalino con cinturino di pelle	29 —	29 —
2 Stivalini di vitello con elastico (al paio)	9 —	18 —
3 Scarpe di cuoio bianco	6 —	18 —
2 Brande di olona	7 25	14 50
1 Strafilaggio per brande	2 50	2 50
1 Cassa di legno con due serrature	19 —	19 —
18 Calzine di cotone (al paio)	— 90	16 20
3 Guanti di pelle bianca (al paio)	2 40	7 20
3 Guanti di filo bianco (al paio)	1 90	5 70
2 Maglie di lana bleu con maniche di ricambio	17 —	34 —
1 Sacco di tela di olona	3 25	3 25
1 Berretto di panno per uscita con trofeo	11 40	11 40
2 Detto alla marinara	5 35	10 70
1 Astuccio di cuoio con oggetti di toletta	16 35	16 35
1 Cinghia di nastro bleu	2 25	2 25
1 Posata completa	10 —	10 —
1 Borsellino per moneta	2 —	2 —
1 Portabiglietti	2 50	2 50
1 Tascapane	3 50	3 50
1 Borraccia	2 25	2 25
1 Uose di olona (al paio)	3 —	3 —
1 Coltello con cordone	1 20	1 20
1 Valigia	6 80	6 80
1 Astuccio di compassi	— —	18 74
Totale L.		300 —

CAPITOLO II.

Norme speciali pel passaggio, senza esame, dai collegi militari alla 2ª classe della R. Accademia Navale.

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1890-91 nella R. Accademia Navale saranno disponibili quattro posti nella 2ª classe per gli allievi dell'ultima classe dei Collegi militari, che volessero farvi passaggio.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti dovranno inoltrare per la via gerarchica le loro domande al Comando della R. Accademia Navale non più tardi del 31 agosto 1890.

Art. 3.

L'ammissione degli aspiranti alla 2ª classe è subordinata alle seguenti condizioni:

a) non essere nati prima del 1° gennaio 1874 nè dopo il 1° gennaio 1877.

b) essere riconosciuti idonei alla visita medica passata da apposita Commissione (vedi l'art. 9 del § 4 e le norme prescritte dai comma *c*, e *d*) dell'art. 1°, § 1 del Capitolo I della presente notificazione).

c) avere superato l'esame finale della 5ª classe del Collegio militare con una media nelle matematiche non inferiore a $^{14}/_{20}$.

Art. 4.

Se il numero dei candidati suddetti, idonei alla 2ª classe della R. Accademia, supererà quello dei quattro posti disponibili, sarà data la preferenza:

1. In ordine di merito, a quelli che avranno riportato maggiori punti all'esame di cui al comma *c*) dell'articolo precedente.

2. A parità di punti, agli aspiranti che daranno migliore prova di conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca).

3. A parità delle condizioni sopradette, ai più giovani.

Art. 5.

Sono applicabili agli allievi provenienti dai collegi militari tutte le altre disposizioni contemplate dai §§ 2, 3, 4, 7 e 9 del capitolo I, della presente notificazione.

CAPITOLO III.

§ 1. — **Condizioni per l'ammissione alla 5ª classe.**

Art. 1.

Il giorno 4 agosto 1890 sarà aperto in Livorno presso la R. Accademia navale un concorso per l'ammissione di 20 giovani alla 5ª classe del detto Istituto.

Art. 2.

I candidati devono riunire le seguenti condizioni:

a) Essere cittadino del Regno.

b) Non esser nato prima del 1° gennaio 1869.

c) Avere lo sviluppo organico proporzionato all'età, robusta costituzione, normale funzione degli organi, apparenza prestante; non avere alcun accenno di malattie costituzionali ed essere scevro di quei difetti che rendono inabili al servizio militare marittimo. Avere la statura di almeno metri 1,55 e il perimetro toracico di almeno metri 0,80.

Quelli di statura superiore a metri 1,55 dovranno avere il perimetro toracico proporzionato all'altezza.

d) Poter leggere a prima vista correntemente e senza sforzo con ambedue gli occhi e con ciascun occhio separatamente i caratteri n. 15 della scala tipografica di Snellen (di mm. 22,5 di altezza) alla distanza di almeno sei metri dall'occhio. Avere integra la percezione dei colori.

e) Aver tenuto sempre buona condotta e non essere stato espulso da istituti militari o civili.

f) Se minorenne, avere l'assenso del padre, o della madre, o

del tutore, tanto per presentarsi al concorso, come per contrarre l'arruolamento prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella Regia marina.

Il concorso sarà per titoli.

I candidati dovranno presentare i seguenti titoli:

1. Documento comprovante il passaggio al 3° anno di università (facoltà matematiche), coll'indicazione dei punti riportati in ciascuna materia negli esami sostenuti alla fine dei due primi corsi universitari

Questo documento dev'essere firmato dal rettore dell'università dove il candidato ha studiato.

2. Licenza liceale o d'istituto tecnico coll'indicazione dei punti riportati nell'esame di ogni materia.

I giovani che non hanno superato tutti gli esami di passaggio al 3° anno di università e che dovessero subire esami di riparazione, non saranno ammessi al concorso.

Art. 4.

A parità di merito nella classificazione fatta in base ai citati titoli, avranno la preferenza:

1. I candidati che dimostreranno avere qualche conoscenza delle lingue straniere che si studiano nell'Accademia, cioè la tedesca, l'inglese, la francese.

2. I candidati più giovani.

3. I figli di militari appartenenti alla R. marina o al R. esercito o d'impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria o per cause che implichino biasimo da parte del R. Governo.

Il primo titolo di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale che avrà luogo, dopo la seconda visita medica, in presenza della Commissione di cui all'art. 12.

Il candidato dovrà dimostrare sapere esprimere le proprie idee con sufficiente chiarezza per essere compreso nella lingua estera sulla quale sarà esaminato

Art. 5.

I giovani risultati idonei alla visita medica e classificati fra i primi 20 saranno ammessi alla Regia Accademia navale come allievi della 5ª classe.

Art. 6.

I concorrenti già dichiarati ammessibili o anche entrati in Accademia, che saranno riconosciuti espulsi da qualche istituto militare o civile ovvero colpevoli di reati comuni, non saranno accettati o saranno rimandati alle famiglie.

Art. 7.

Chi non è presente alla chiamata, che il 7 agosto 1890 alle 8 ant. dà principio al concorso, perde la facoltà di concorrere.

§ 2. — **Domande per l'ammissione al concorso.**

Art. 8.

La domanda per l'ammissione al concorso, fatta su carta da bollo da lire 0,50 dal padre, dalla madre o dal tutore se il concorrente è minorenne, oppure dal concorrente stesso se maggiorenne, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. Nome, cognome e recapito sì del concorrente che del padre o tutore.

2. Comune presso il quale il giovane è o sarà inscritto all'epoca della leva.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) Copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata.

b) Certificato dell'ufficiale dello stato civile constatante che il giovane è cittadino del Regno.

c) Certificato constatante l'esito della leva, se il giovine vi è già inscritto.

d) Fede di stato libero di data non anteriore al 1° luglio 1890.

e) Attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovine.

f) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dei Sindaci dei vari comuni nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi, e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. *E* citato dall'art. 196 dell'appendice al regolamento sul reclutamento dell'Esercito).

g) Atto di assenso per contrarre l'arruolamento rilasciato dal padre, in sua mancanza dalla madre o, in mancanza d'entrambi, dal tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia, se il giovine è minorenne.

Questi atti dovranno essere redatti dai sindaci secondo i modelli 69 e 70 citati all'art. 196 dell'appendice al regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire 2.

h) Dichiarazione in carta da bollo da lire una del genitore o tutore, se il concorrente è minorenne, di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione debitamente legalizzata da regio notaio e conforme all'unito modello. Se il concorrente è maggiorenne potrà firmare egli stesso questa dichiarazione.

i) I titoli indicati all'art. 3 ed una speciale domanda per l'esame di lingue estere al quale il candidato vorrà sottoporsi.

§ 3. — **Presentazione delle domande.**

Art. 9.

Le domande ed i documenti dovranno essere rimessi, con piego raccomandato, al comando della R. Accademia Navale in Livorno non più tardi del 31 luglio 1890.

Se trovati in regola, ne sarà data ricevuta, diversamente saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettificazioni. Se le condizioni del concorrente non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, domande e documenti verranno respinti ai mittenti che non saranno perciò ammessi al concorso.

Art. 10.

Il 2 agosto il comando dell'Accademia invierà al Ministero l'elenco nominativo delle domande trovate in regola.

Il Ministro della Marina si riserva in ogni caso la facoltà di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado d'ufficiale.

§ 4. — **Visita medica.**

Art. 11.

Per accertare se hanno le volute condizioni fisiche, i concorrenti saranno sottoposti ad una visita medica che precederà l'esame dei titoli e sarà passata da una commissione presieduta dal capitano di vascello o di fregata di cui all'art. 12 e composta da un medico capo di 2ª classe delegato dal Ministero della Marina e di un medico di 1ª classe membro e segretario delegato dal comando in capo del 1° dipartimento marittimo.

La visita medica avrà luogo in Livorno presso la Regia Accademia navale in presenza della commissione riunita e comincerà alle 9 ant. del 4 agosto.

Il verdetto della Commissione sarà comunicato subito al concorrente il quale, nel caso venga rifiutato e intenda reclamare, potrà fare un ricorso in iscritto al Ministero della Marina e consegnarlo al presidente della Commissione, che, col verbale di rifiuto e colle sue osservazioni, lo trasmetterà al Ministero.

I concorrenti non accettati a questa prima visita medica che non vorranno reclamare sono esclusi dal concorso. Quelli che avranno presentato reclamo saranno sottoposti a nuova visita medica dinanzi ad una Commissione superiore appositamente nominata dal Ministero. Il verdetto di questa Commissione sarà inappellabile e quindi i concorrenti da essa non dichiarati accettabili saranno esclusi anche dal concorso.

La visita della Commissione sanitaria superiore avrà luogo anche a Livorno presso la Regia Accademia navale.

§ 5. — Esame dei titoli. — Esame di lingue estere.

Art. 12.

I titoli dei concorrenti risultati idonei nelle visite mediche saranno esaminati da una Commissione così composta:

Un contr'ammiraglio, presidente.
Un capitano di vascello o di fregata, membro.
Due professori militari della Regia Accademia navale, id.
Un professore di matematiche, id.
Un professore di fisica o chimica, id.
Un professore di lettere, segretario e id.

Gli esami di lingue estere ai candidati, che avranno fatto domanda di sottoporvisi, saranno dati da questa medesima Commissione, sostituendo uno dei professori di matematica o fisica con un professore della lingua nella quale il concorrente dev'essere esaminato.

Art. 13.

Terminati i suoi lavori, la Commissione invierà al Ministero l'elenco dei candidati idonei classificati in ordine di merito.

§ 6 — Disposizioni amministrative.

Art. 14.

A tutti i concorrenti non ammessi saranno rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno in seconda classe.

Art. 15.

A tutti i giovani ammessi nella 5ª classe della Regia Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario sarà concessa l'intera pensione gratuita.

Art. 16.

Ogni allievo all'entrata nell'accademia dovrà pagare lire 600 per importo approssimativo degli oggetti di corredo, più lire 250 costo approssimativo di un sestante.

Niun oggetto potrà essere fornito in natura.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria saranno provveduti gratuitamente dall'Istituto.

Ad ogni allievo verranno accreditate lire 240 per la rinnovazione e la riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico della famiglia. Gli allievi espulsi dell'accademia o ritirati dalle famiglie dovranno lasciare all'Istituto i libri di testo.

Art. 17.

Oltre le spese anzidette, le famiglie non avranno a sopportare che quelle obbligatorie ma autorizzate che facessero i propri figli per divertimenti permessi, per francobolli, per cure eccezionali odontalgiche, non che quelle per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto o per il consumo anormale di corredo.

Art. 18.

Per tutto ciò che riguarda pagamento di spese, corredo e per schiarimenti e notizie in proposito, le famiglie dovanno rivolgersi direttamente al « Consiglio amministrativo della R. accademia navale. »

Art. 19.

Durante l'anno in cui gli allievi faranno la campagna di mare (articolo 20) avranno a bordo, oltre la razione viveri, il trattamento tavola di lira 1 al giorno fissato per gli allievi della Regia accademia navale e verrà loro corrisposto un assegno di lire 800 annue.

Art. 20.

Alla fine del periodo scolastico, che avrà la durata di 7 mesi, gli allievi che supereranno felicemente gli esami di fine di corso, saranno imbarcati sopra una regia nave come allievi della Regia accademia navale per fare una campagna di mare di un anno, dopo la quale saranno sottoposti ad un esame nelle pratiche professionali imparate a bordo e, superandolo felicemente, saranno nominati guardiamarina: la loro anzianità sarà determinata dalla data del decreto di nomina a questo grado.

Art. 21.

Gli allievi riprovati all'esame di fine del corso protranno ottenere la nomina ad allievo commissario, com'è stabilito dall'ordinamento della Regia accademia navale, previo lo speciale esame complementare previsto dal R. decreto 23 dicembre 1876.

Gli allievi riprovati negli esami pratici alla fine della campagna di mare o riconosciuti inadatti alla carriera di ufficiali dello Stato maggiore generale potranno far passaggio o nel corpo del commissariato od in quello del genio navale, coi gradi, rispettivamente di « allievo commissario » od « allievo ingegnere. »

Per il passaggio nel genio navale, dovranno però avere ottenuto almeno 16|20 negli esami di matematiche pure.

Art. 22.

Prima della nomina ad ufficiale, gli allievi dovranno contrarre la ferma di sei anni per l'arruolamento volontario nel corpo Reali equipaggi.

TABELLA del corredo per gli allievi ammessi alla 5ª classe.

(Ammissione straordinaria)

	Lire	Lire
1 Cappotto di panno per casa	— —	30 —
1 Soprabito di panno per uscita	— —	50 —
1 Calzone di panno per uscita	— —	24 —
1 Giacchetta di panno per uscita	— —	40 —
1 Panciotto di panno per uscita	— —	9 —
2 Calzoni di panno per casa	15 —	80 —
1 Cappello di paglia	— —	2 —
3 Calzoni di olona	6 50	19 50
2 Cravatte di seta	1 20	2 40
10 Camicie di tela di cotone	4 —	40 —
4 Camicie per uscita	5 50	22 —
2 Camicie di cotonina	7 50	15 —
24 Fazzoletti di tela	— 44	10 56
6 Mutande	3 —	18 —
1 Mutandina da bagno	— —	1 20
10 Asciugamani	1 30	13 —
2 Asciugatoi da bagno	4 65	9 30
6 Lenzuola	9 40	56 40
4 Fodere per guanciali	1 75	7 —
8 Tovagliuoli di tela	— 85	6 80
2 Coperte di lana	12 95	25 90
1 Coperta di cotone	— —	8 —
1 Pugnale con cinturino	— —	29 —
2 Stivalini neri con elastici (al paio)	9 —	18 —
3 Scarpe di pelle naturale (al paio)	6 —	18 —
1 Cassa di legno con due serrature	— —	19 —
12 Calzine di cotone (al paio)	— 90	10 80
2 Guanti di pelle (al paio)	2 40	4 80
2 Guanti di filo (al paio)	1 90	3 80
2 Maglie di lana bleu con maniche di ricambio	17 27	34 54
1 Berretto di panno per uscita, con trofeo	— —	11 40
1 Berretto alla marinara	— —	5 35
1 Cintura di nastro bleu per calzoni	— —	2 25
1 Uose di olona (al paio)	— —	3 —
Totale L.		600 —

Modello dell'atto legale di sottomissione citato dallo art. 8, penultimo comma, della notificazione pel concorso alla 5ª classe.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . .
domiciliato a . . . Via . . . . N.º . . .
mi obbligo personalmente, a tenore dei regolamenti della Regia Accademia navale, a pagare pel giovane. . . . . . .
all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, l'importo degli oggetti di corredo, che saranno a lui provveduti come dalla tabella annessa alla notificazione ministeriale in data (*31 gennaio 1890*).

Mi obbligo pure a pagare anticipatamente l'importo del sestante in L. 250 non che tutte le altre spese minute, che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione dell'Istituto.

N.B. Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da regio notaio, col visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del Circondario e debitamente registrata.

Disposizioni comuni a tutti gli allievi che saranno ammessi alla Regia Accademia in base alle presenti notificazioni.

1 Il nome dei giovani ammessi alla Regia Accademia navale verrà pubblicato nel giornale militare della Regia Marina e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed alle famiglie verrà indicata direttamente la data di presentazione dei nuovi allievi nella Regia Accademia.

In ogni caso s'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi dieci giorni dalla data stabilita per l'ammissione. Cesserà di appartenere alla Regia Accademia chi se ne allontani senza permesso.

2. Si crede utile avvertire che in seguito ad accordi presi tra il Ministero della Marina e quello della Pubblica Istruzione sono rese esecutorie le seguenti disposizioni riguardanti il pareggiamento degli studi della Regia Accademia navale con quelli degli istituti superiori del Regno.

I.

L'allievo dell'accademia che avrà superato favorevolmente l'esame del 1° anno di corso sarà ammissibile al 4° anno della sezione fisico matematica di un Istituto tecnico.

II.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 2° anno di corso, sarà ammissibile al 1° anno di una facoltà di scienze fisiche-matematiche pel diploma d'ingegnere.

III.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 4° anno di corso, sarà ammissibile al 2° anno di una facoltà di scienze fisiche-matematiche, coll'obbligo di seguire il corso di chimica, quando anche questo fosse compreso fra le materie d'insegnamento del 1° anno dell'Università.

Se avrà superato favorevolmente l'esame del 5° anno di corso, sarà ammissibile al 1° anno di una scuola di applicazione per gli ingegneri.

3. La Regia Accademia è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della Regia Marina e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Gli allievi possono contrarre arruolamento volontario, qualora abbiano compiuto il 17° anno di età *e diano sufficienti garanzie di buona riuscita nel Regio servizio militare marittimo.*

Dopo di avere subito con successo gli esami finali dell'ultimo anno di corso o prima di esser promossi ufficiali, gli allievi dovranno contrarre la ferma di sei anni per l'arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi ed aver raggiunto un periodo di navigazione non inferiore a 12 mesi sopra regie navi armate.

Roma, il 31 gennaio 1890.

Il Sottosegretario di Stato
E. Morin.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 1° marzo 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 747, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 81
Vento a mezzodì . . . . . Nord fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo = 6°, 0, minimo = 2°, 2,
Pioggia in 24 ore : mm. 14.0

Il minimo assoluto di ieri fu di 4°,0 ed avvenne alla mezzanotte 28 febbraio — 1° marzo.

17 marzo 1890

Europa: pressione abbastanza elevata occidente, depressione Tunisia. Italia meridionale Rochefort 768; Malta 747. Italia nelle 24 ore barometro alquanto salito Nord, disceso Sud; venti forti primo quadrante; nevicate Italia superiore; pioggie nell'inferiore. Temperatura diminuita Nord centro. Brina gelo Nord. Mare agitato costa ionica alto adriatico.

Stamane cielo nevoso versante adriatico; nuvoloso coperto altrove. Venti freschi forti primo quadrante Nord centro. Barometro 758 Nord; 748 Cagliari, Palermo; 747 Malta mare mosso agitato. Probabilità: venti generalmente forti settentrionali; cielo coperto pioggie o nevicate; temperatura piuttosto bassa; brinate gelate Italia superiore; mare agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 2 marzo 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 752, 4
Umidità relativa a mezzodì 53
Vento a mezzodì . . . . . N. debole.
Termometro centigrado { massimo 6°, 2, minimo 0°, 4, (cioè sotto zero)
Pioggia in 24 ore: neve fondente per 2mm, 9.

Li 2 marzo 1890.

Europa: pressione elevata intorno Golfo-Finlandia; depressione ieri Sudovest Italia passò sulla penisola balcanica.

Pietroburgo 769; Hermanstadt, Roma, Atene 751; Lesina 746.

Italia 24 ore: barometro salito fino 6 mm. Sicilia, disceso 3 a 4 Nord; venti forti settentrionali fuorchè Sardegna; nevicate copiose medio continente, pioggie qualche nevicata Sud; temperatura bassa; brinate gelate Nord centro e stazioni elevate Sud.

Stamani cielo nevoso Marche e Abruzzi; venti freschi, abbastanza forti settentrionali Nord, quarto quadrante altrove; barometro 746 a 749 medio Adriatico; 753 Trieste, Nizza, Cagliari, Catania; 755 Torino, Malta.

Mare mosso agitato.

Probabilità: venti freschi maestro a ponente; cielo nuvoloso piovoso qualche nevicata Italia superiore; gelate Nord Centro.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 1° Marzo 1890.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle ore 2,20.

FORTUNATO segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

RICCI V. intende rettificare il concetto che gli fu attribuito nel resoconto sommario della seduta di ieri.

Egli non ha detto di preferire che, anzichè al Consiglio provinciale, fosse domandato il parere alla Giunta amministrativa, ha invece espresso il desiderio che fosse chiaramente definito il senso dell'articolo 5 e fosse ben determinato il còmpito che, secondo tale articolo spetterà ai Consigli provinciali.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, prega gli onorevoli Sanguinetti Adolfo e Maffi di meglio specificare la portata della loro interpellanza, affinchè possa dichiarare se e quando sarà in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Quando gli onorevoli Sanguinetti e Maffi saranno presenti, ripeterò loro l'osservazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Seguita la discussione del disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie.

PRESIDENTE, ricorda che ieri fu approvato l'articolo 10 e apre la discussione sul seguente articolo 11:

« La presidenza delle Corti d'assise sedenti fuori del capoluogo della Corte di appello potrà essere affidata al presidente del tribunale locale »

MASSABO' propone un'aggiunta affinchè sia stabilito che dinanzi alle Corti d'assise la parte civile possa farsi rappresentare anche da un procuratore esercente innanzi al tribunale locale.

RUBICHI considera l'articolo assai dannoso al retto funzionamento della Corte d'assise, in quanto perpetua il sistema di delegare i magistrati alla presidenza temporanea delle Assise.

L'oratore vorrebbe invece che il grado ed il titolo di presidente di Assise fossero permanenti e venissero conferiti dal Governo con decreto Reale, al fine di evitare le gare per il conseguimento di quella delegazione; gare che non sempre favoriscono i più adatti, e non sempre conferiscono al prestigio dell'amministrazione della giustizia. (Bene!)

ROUX, presenta la relazione sul disegno di legge relativo al modo di pagamento delle spese per le costruzioni ferroviarie.

FALCONI, proporrebbe la soppressione dell'articolo: ma dichiara che si contenterà se il guardasigilli aggiungerà nell'articolo che la delegazione di presiedere le Assise sarà data ai presidenti di tribunale soltanto in caso eccezionale.

NOCITO dà ragione del seguente emendamento:

« Il presidente della Corte d'Assise avrà grado di presidente di Sezione di Corte d'appello, e sarà destinato a presiedere successivamente alle Assise del distretto della Corte d'appello. Secondo il bisogno ne potranno tenere le veci i consiglieri della Corte d'appello. I giudici collaterali della Corte d'assise sono soppressi. »

L'oratore crede un controsenso affidare ai presidenti dei tribunali la presidenza delle Corti d'Assise: sia per il danno che deriverebbe ai tribunali distraendo i loro capi in altri uffici; sia perchè questi magistrati sono più specialmente esperti nelle materie civili; lo che porterà la conseguenza di numerosi annullamenti e quindi di gravi spese all'erario.

Ravvisa quindi all'articolo proposto un nuovo colpo alle Corti d'Assise e indirettamente l'istituzione dei giurati.

PRESIDENTE comunica una domanda presentata dall'onor. Levanti ed altri nove deputati perchè sia dichiarato urgente il disegno di legge sul quale ha presentato la relazione l'on. Roux.

(La Camera ammette l'urgenza).

CUCCIA, relatore, non conviene che, con la proposta disposizione, si menomi l'importanza della Corte d'Assise e dichiara che la Commissione ha accettato la proposta del Governo non solo perchè con questa legge il presidente di tribunale è parificato ai Consiglieri di appello, ma perchè anche ora il presidente del tribunale può compire alcuni atti istruttori appartenenti al presidente della Corte d'assise.

Trattandosi poi di una semplice facoltà, non è ha dubitarsi che ne sarà fatto uso soltanto quando ciò non possa recar nocumento al servizio dei tribunali e quando il presidente del tribunale dimostri attitudini speciali all'ufficio temporaneo che ad esso s'intende affidare.

Non può pertanto accettare la proposta dell'on. Nocito; come non accetta quella dell'on Massabò perchè, mentre non la ritiene necessaria, la considera estranea al presente disegno di legge.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, agli argomenti esposti dal relatore aggiunge che di questa disposizione sarà fatto uso soltanto per quei circoli straordinarii che si tengono in luoghi dove il tribunale ha poco lavoro; e che se ne otterrà notevole risparmio nella spesa.

Si associa poi all'onorevole relatore per quanto concerne l'aggiunta proposta dall'onorevole Massabò.

FRANCESCHINI non ritiene sufficienti le ragioni esposte in difesa dell'articolo ministeriale.

NOCITO osserva che, se non si intendesse di affidare per regola la Presidenza della Corte d'assise ai presidenti di tribunale, non ci sarebbe bisogno di una speciale disposizione; perchè in casi eccezionali si potrà affidare al presidente di tribunale la Presidenza della Corte di assise dappoichè gli si è attribuito il grado di consigliere d'appello. Ritira tuttavia il suo emendamento per non esporlo alla sorte toccata agli altri.

MASSABO', augurandosi che le dichiarazioni ch'egli ha provocate trovino corrispondenza nelle decisioni della Corte penale di cassazione, ritira il suo emendamento.

FALCONI avrebbe desiderato che almeno si aggiungessero nell'articolo le parole: in casi eccezionali.

CUCCIA, relatore, non può accettare un'espressione che vincolerebbe l'azione e scemerebbe la responsabilità del potere esecutivo.

(L'articolo 11 è approvato)

PRESIDENTE pone in discussione il seguente articolo 12:

« Le disposizioni della presente legge dovranno essere applicate in modo che la spesa complessiva per stipendi, aumenti sessennali, indennità, maggiori assegni personali, assegni di disponibilità e spese d'ufficio non superi la somma risultante per i detti titoli dallo stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1890 91 ».

ZUCCONI, a nome anche degli onorevoli Fortunato, Mordini, Pantano, Rinaldi A. e Massabò, propone la soppressione di quest'articolo perchè esso, o impedirebbe al ministro di attuare una parte importante del disegno di legge, vale a dire l'aumento degli stipendii dei magistrati, o spingerebbe il ministro stesso ad estendere oltre il necessario la soppressione delle Preture per ricavarne i mezzi indispensabili al miglioramento degli stipendi.

CUCCIA, relatore, risponde che la Commissione non potrebbe consentire nella soppressione dell'articolo. La Camera potrà deliberare, se crede, sopra ulteriori spese su questa materia, ma la Commissione non poteva trattenersi dal mantenere i limiti già posti dal bilancio.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, osserva che da altri oratori il disegno di legge fu censurato per troppa larghezza. Ora l'on. Zucconi lo accusa di ristrettezza; ma in base ai precedenti, il ministro crede che non si debba alterare lo stanziamento del bilancio.

ZUCCONI non crede di insistere nella sua proposta; considerato anche che essa si riduce a votar contro.

(L'art. 12 è approvato).

MASSABO' svolge la seguente proposta di articolo aggiuntivo:

« È estesa ai pretori, anche agli effetti dell'art. 9, la guarentigia dell'inamovibilità ».

Ritiene necessaria questa clausola per rendere più indipendente ed efficace l'opera dei pretori ora pareggiati agli aggiunti giudiziari. Crede inoltre che la sua proposta armonizzi col concetto generale della legge.

NOCITO dà ragione della seguente proposta di aggiunta:

« I pretori sono dichiarati giudici di Tribunale in missione e viene estesa ai medesimi la guarentigia dell'inamovibilità ».

Crede che per questa via si accrescerebbe autorità ai pretori, e si otterrebbe per essi e maggior dignità e maggiore indipendenza, nell'interesse della giustizia, e senza andar contro disposizioni statutarie

CUCCIA, relatore, nota che le due proposte includono questioni gravissime da non potersi risolvere incidentalmente in una legge che tratta delle circoscrizioni. Quindi la Commissione non può accettarle come articolo di legge, pur facendo voti nello stesso senso dei due proponenti.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, si unisce in un senso largo a questo voto che risponde alle sue convinzioni. Ma praticamente un simile principio non può essere discusso in questa legge.

NOCITO intendeva soltanto togliere una disparità che contrasta col titolo che ha pure la presente legge, cioè di *miglioramento* per la magistratura. Si accontenta però delle dichiarazioni del ministro e del relatore, confidando che si provvederà in seguito.

MASSABO', per le stesse ragioni, non insiste nella sua proposta.

(L'articolo 12 è approvato).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 13.

« Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria autorizzata dalla presente legge saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali. »

BORGATTA non ha proposto emendamento a questo articolo, ma ritiene che le disposizioni in esso comprese siano piuttosto di danno che di vantaggio alle popolazioni, per la disparità che si produrrebbe nelle circoscrizioni dagli effetti della legge.

Crede che sarebbe di grandissimo utile invece, finanziario e morale, che queste circoscrizioni coincidessero nei loro limiti.

BUTTINI presenta la relazione sul rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89.

ANDOLFATO svolge il seguente emendamento all'articolo 13.

Dopo le parole « saranno attuate, *aggiungere*: nell'ambito della provincia. »

Ritiene che con questo emendamento si eviterebbe qualunque possibilità di disgregazione di questo ente *Provincia*, che dopo quello *Comune* l'oratore crede che sia di alta necessità mantenere nello Stato.

Se l'onorevole ministro potesse far dichiarazioni che le modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie non potranno per nulla attaccare la presente circoscrizione amministrativa provinciale, se ne accontenterebbe.

POLVERE propone la seguente modificazione:

« *Dopo le parole* circoscrizione amministrativa ed elettorale, *aggiungere*: e finanziaria. »

SALARIS non crede ben definito il limite cui l'articolo in discussione dovrebbe indicare. Consente nella proposta dell'onorevole Andolfato che i mandamenti si possano diminuire o modificare, ma sempre entro l'ambito della provincia.

PIGNATELLI, chiede se, abolita una pretura, il vecchio mandamento debba subire tutte quante le fasi e le conseguenze della nuova destinazione.

CUCCIA, relatore, risponde affermativamente, secondo che fu risoluto già nella discussione.

Quanto alle altre osservazioni riguardo alle giurisdizioni, risponde che le diverse dipendenze saranno sempre regolate dalle leggi diverse che regolano le circoscrizioni giudiziarie, amministrative ed elettorali.

Nessuno ha pensato ad anullare la circoscrizione provinciale, e la presente legge non potrà operare in essa alcuna novità. Quanto agli uffici finanziari, la questione dipenderà dal'a opportunità; della quale è giudice il Governo.

La Commissione quindi pur consentendo, in generale, nel pensiero che ha mosso i precedenti oratori, non può accettare gli emendamenti da essi proposti.

BERTOLLO crede che mutata la circoscrizione giudiziaria, sia impossibile mantenere immutata la circoscrizione elettorale per i consiglieri provinciali.

CUCCIA, relatore, spiega che questa legge non modifica che la circoscrizione giudiziaria. La circoscrizione amministrativa ed elettorale rimane quale è ora; a modificarla potrà provvedere, se sarà necessaria, un'altra legge.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, conferma le dichiarazioni del relatore in risposta all'onorevole Bertollo. Crede superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Polvere; e quantunque non possa accettare l'emendamento dell'onorevole Andolfato, gli dichiara che ne terrà molto conto, e che all'infuori di casi assolutamente eccezionali, il Governo nello stabilire la nuova circoscrizione non uscirà dall'ambito della provincia.

SALARIS riconosce che le dichiarazioni dell'onorevole ministro in risposta all'onorevole Andolfato, rendono molto minore il pericolo degli inconvenienti ai quali aveva già accennato. Teme però che la circoscrizione giudiziaria che si farà ora possa pregiudicare la riforma della circoscrizione amministrativa.

BORGATTA si dichiara sodisfatto delle spiegazioni del relatore e del ministro; raccomanda però al ministro dell'interno di volersi fin d'ora preoccupare della necessità di coordinare la giudiziaria alla circoscrizione amministrativa.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che appena attuata la circoscrizione giudiziaria, sarà necessità presentare al Parlamento un disegno di legge per riformare la circoscrizione amministrativa. Intanto approvando questo articolo nulla si pregiudica.

ANDOLFATO e POLVERE ritirano le loro proposte.

(Approvasi l'articolo 13).

PRESIDENTE legge il seguente articolo 14.

« La presente legge, salvo quanto è disposto nell'art. 6, andrà in vigore nel termine che sarà fissato per Regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1° gennaio 1892, e dal giorno della sua attuazione rimarrà abrogata ogni prescrizione contraria. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 7, nella parte riguardante le Corti di appello ed i Tribunali, e quella dell'art. 11 potranno essere attuate separatamente e prima delle altre.

« Con Regi decreti saranno pur date le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorressero per la compiuta esecuzione della legge stessa ».

(È approvato).

SIMEONI aveva presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che l'onorevole ministro della giustizia sarà per presentare una proposta di legge, che provvegga con norme precise a rendere più accessibile e più sicuro il gratuito patrocinio per i poveri ».

Dopo le dichiarazioni del ministro, delle quali è soddisfatto, ritira il suo ordine del giorno.

DELLA ROCCA, anche a nome degli onorevoli Testa, Sanguinetti C., Barazzuoli e Napodano svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« È vietato l'esercizio del patrocinio innanzi alle preture dove risieggono Tribunali a coloro che non sieno iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori, ovvero che non sieno laureati.

« Là dove non risieggono Tribunali possono essere abilitati al patrocinio innanzi alle preture i notai e coloro che ne siano dichiarati idonei per capacità e probità dal presidente del Tribunale da cui dipende la pretura in seguito a parere del rispettivo pretore ».

Non si tratta per la sua proposta di tutelare gli interessi, ma la dignità degli avvocati e procuratori, e di dare soddisfazione ai reclami della pubblica opinione.

Gli avvocati-deputati si sono sempre sinora dimostrati anche eccessivamente disinteressati, nè mai hanno difeso alla Camera gli interessi della classe alla quale appartengono.

Ripete che ora si tratta di difendere gli interessi della giustizia, e di applicare anche in questa materia la legislazione vigente in Italia sull'esercizio delle professioni. (Approvazioni).

TORRACA spera che la Camera non approverà la proposta dell'onorevole Della Rocca e di altri colleghi avvocati, del disinteresse dei quali non si può dubitare.

E' sicuro che quella proposta mira a difendere gli interessi suoi come litigante; ma poichè questa difesa imporrà una restrizione della sua libertà egli non l'accetta (Approvazione).

Degli azzeccagarbugli, degli intriganti ve ne sono anche nella classe rispettabile degli avvocati; e prima di tutto bisognerebbe pensare ad eliminare costoro

Il suo ideale è la libertà professionale; è un ideale lontano; ma egli non vuole che lo si allontani ancora di più; ora soprattutto che riducendo il numero delle preture si rende più difficile alla povera gente il procurarsi dei difensori Spera che la Camera respingerà questa proposta. (Approvazione).

PRESIDENTE dichiara che già in questa discussione la Camera approvando un'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ha pregiudicato la quistione. Quindi non è forse opportuno impegnarsi ora in una lunga discussione.

VASTARINI-CRESI tiene conto della dichiarazione del presidente; ma se il ministro credesse di potere accettare la proposta dell'onorevole Della Rocca, non impedirebbe di approvarla l'ordine del giorno votato dalla Camera.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, accettò appunto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione nella ferma fiducia che non fosse questo il momento opportuno per trattare la questione.

Se ne potrà parlare quando si dovrà modificare il Codice di procedura civile. Questa dichiarazione egli ha già fatto alla Commissione di avvocati, la quale lo invitava a disciplinare il patrocinio innanzi alle preture.

Prega quindi gli onorevoli proponenti a non volere insistere nella loro proposta.

VASTARINI-CRESI, dopo le dichiarazioni del ministro per ora non insisterà nelle sue proposte.

DELLA ROCCA risponde all'onorevole Torraca, che egli non vuol menomare la libertà a nessuno; del resto egli non vuol togliere assolutamente il sostentamento a tutti coloro che illegalmente esercitano il patrocinio nelle preture, giacchè accetterebbe un temperamento che legalizzasse la posizione di coloro che ne sono degni.

Fa anche osservare all'onorevole Torraca che per i procuratori legali prevaricatori ci sono dei mezzi repressivi, che mancano per gli esercenti illegali; del resto si rimette alla dichiarazione dell'onorevole guardasigilli.

RINALDI A. prende atto delle dichiarazioni del guardasigilli e lo prega di volere presto presentare una legge in proposito.

Voci. Ai voti! Ai voti!

TORRACA risponde per fatto personale.

DELLA ROCCA ritira l'ultimo dei suoi articoli aggiuntivi.

DOBELLI svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Col riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie nel Mantovano, cessando anche nei riguardi giudiziari, il confine ivi segnato nel 1859, il Circolo delle Assise di Mantova si estenderà a tutto il territorio della Provincia, quale fu ricostituita con la legge 9 febbraio 1868, n. 4232. »

Fa rilevare come in seguito al trattato del 1859, che staccava Mantova dal resto della Lombardia, due terzi della provincia mantovana si trovano ancora aggregati alle Corti di assise di Brescia e di Cremona. Gravi sono gl'inconvenienti di questo stato di cose, e fra gli altri avviene questo che i giurati del Mantovano sono chiamati a sedere nelle Corti d'assise di Brescia e Cremona. Confida che il guardasigilli vorrà restituire alla Corte di appello di Mantova la giurisdizione su tutta la provincia, riparando ad un'ingiustizia, conseguenza della sventura toccata a Mantova nel 1859.

ZANARDELLI, *ministro guardasigilli*, riconosce l'inconveniente segnalato dall'onorevole Dobelli ma non può ripararvi con questa legge, la quale ha tutt'altro scopo che quello di riformare le circoscrizioni delle Corti d'appello.

CUCCIA, *relatore*, riferisce sulle petizioni riguardanti la legge; dice che su quelle dei cancellieri e altre di simile genere sarebbe opportuno l'ordine del giorno puro e semplice, riguardo a quelle dei Comuni, che chiedono che siano conservate o spostate delle preture, propone che siano rimesse al guardasigilli.

(*La Camera approva le conclusioni del relatore*).

Discussione sull'ordine del giorno

PRESIDENTE propone che si metta per primo all'ordine del giorno il disegno di legge per la continuazione dell'assegno alla famiglia del Principe Amedeo, poi quello sulle condizioni d'ammissione alla magistratura e poi l'interpellanze sull'Africa.

DI SAN DONATO domanda perchè il presidente abbia consentito, che ieri in fine di seduta, si fosse invertito l'ordine del giorno, rimandando ancora lo svolgimento delle interpellanze. L'oratore aveva presentato un'interpellanza sul Banco di Napoli e deplora che ne sia stata ancora ritardata la discussione, perchè crede che lo scioglimento accennato sia stato un atto illegale.

PRESIDENTE risponde che ieri fu la maggioranza della Camera, non il presidente, quella che mutò l'ordine del giorno. Del resto lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Di San Donato non sarà ritardato, perchè le interpellanze e mozioni riguardanti l'Africa saranno svolte in giorni differenti di quelli riguardanti il turno ordinario delle interpellanze, che viene tutti i sabati.

DI SANDONATO replica deplorando che la Camera faccia troppo buon mercato del diritto d'interpellanza e dice che il regolamento della Camera deve essere rispettato anche da quella maggioranza, che il presidente ha invocato.

PRESIDENTE. Domanda se la Camera approva per lunedì l'ordine del giorno che egli testè ha proposto.

(La Camera approva).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sulle modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi alla magistratura.

PRESIDENTE, mette ai voti a scrutinio segreto il disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agliardi — Alario — Alimèna — Amadei — Andolfato — Arbib — Arcoleo — Auriti.

Baccarini — Baccelli Guido — Badaloni — Baglioni — Balestra — Basetti — Basini — Basteris — Bastogi — Benedini — Bertollo — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Borgatta — Borrelli — Boselli — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buonomo — Buttini Carlo.

Cagnola — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Canevaro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Castoldi — Caterini — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cefaly — Cerulli — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chinaglia — Cipelli — Coccapieller — — Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comin — Compagna — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curati — Curcio — Curioni.

Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Mari — De Pazzi — De Riseis — De Rolland — Di Baucina — Di Belmonte — Di Biasio Scipione — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Diligenti — Di Pisa — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Dobelli.

Ellena — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Fagiuoli — Falconi — Faldella — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fili-Astolfone — Filopanti — Finocchiaro-Aprile — Fornaciari — Fortis — Fortunato Franceschini — Francica — Franzosini.

Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallotti — Gamba — Garelli — Garibaldi Menotti — Garibaldi Ricciotti — Gatti-Casazza — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Giusso — Gorio — Grimaldi — Grossi — Guglielmi.

Imbriani-Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lanzara — La Porta — Lay — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lorenzini — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luzi.

Maffi — Maldini — Marcatili — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Marzin — Massabò — Maurogònato — Mazza — Mei — Merzario — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Mordini — Morelli — Morin — Mussi.

Napodano — Nasi — Nicoletti — Nocito.

Odescalchi.

Panattoni — Pandolfi — Pantano — Papa — Papadopoli — Parona — Pascolato — Passerini — Pavoncelli — Pellegri — Pelloux — Perroni-Paladini — Piacentini — Pierotti — Pignatelli — Placido — Piebano — Poli — Polvere — Pompili — Prinetti — Pugliese Giannone.

Racchia — Raffaele — Randaccio — Ricci Vincenzo — Righi — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Rubichi — Ruspoli.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Sani — Saporito — Sardi —

Scarselli — Sciacca Della Scala — Seismit-Doda — Senise — Serra Vittorio — Siacci — Simeoni — Sollimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Sprovieri.
Tasca — Taverna — Tegas — Tenani — Teti — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Toscanelli — Trompeo — Tubi.
Ungaro.
Vaccaj — Vacchelli — Valle — Vastarini-Cresi — Vollaro.
Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Angeloni — Araldi.
Baroni — Barracco — Borromeo — Bruschettini.
Cafiero — Campi — Capoduro — Cavallotti — Cittadella — Clementi — Conti — Cordopatri — Cremonesi — Cucchi Luigi.
D'Adda — Di Breganze — Di Groppello — Dini.
Fabricotti — Franzi.
Ginori — Giovannini — Giudici G. B.
Lucca.
Maranca Antinori — Marchiori — Marin Melodia — Mensio.
Patamia — Peirano — Penserini — Peruzzi — Petriccione — Petroni Gian Domenico — Petronio — Picardi — Pullè.
Quartieri.
Raggio — Reale — Ricotti — Rosano — Rossi.
Silvestri — Sola — Suardo.
Tommasi-Crudeli.
Vayra — Vigoni — Villa.
Zuccaro.

Sono ammalati:

Armirotti.
Badini.
Costa Andrea.
Della Valle.
Farina Nicola — Florena.
Genala — Guglielmini.
Luciani.
Maluta.
Narducci.
Palitti — Paroncilli — Plastino
Ruggi.
Salandra — Sanguinetti Adolfo — Sorrentino.
Vigna.

Sono in missione:

Gandolfi.
Mocenni — Morra.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita i segretari a numerare i voti.

ADAMOLI e ZUCCONI, segretari, numerano i voti.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione.

Favorevoli 209
Contrari 68

(La Camera approva).

Comunicasi una domanda d'interrogazione del deputato Imbriani.

PRESIDENTE legge la seguente interrogazione del deputato Imbriani:

« Il sottoscritto muove interrogazione al presidente del Consiglio e ministro dell'interno circa la grande miseria che affligge Canosa in Puglia, e chiede quali provvedimenti intenda prendere il Governo per sollevare tanti sofferenti ».

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, ne informerà l'onorevole presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 1. — Il Principe di Napoli, oggi, ha visitato le antichità ed è intervenuto al pranzo di Corte.

La sua gita alle miniere di Laurium fu rinviata a domani stante il pessimo tempo.

BERLINO, 1 — Nelle votazioni di ballottaggio furono eletti deputati al Reichstag: A Danzica, Rickert, progressista; a Königsberg, Schulze, socialista; a Schwerin, Buesing, nazionale-liberale; e Stettino, Broemel, progressista; a Osnabrueck, Scheele, guelfo; a Goettinga, Esser, nazionale-liberale; a Breslavia-Est, Tutzauer, socialista; a Breslavia-Ovest, Vollrath, progressista; ad Augusta, Biehl, del Centro; a Potsdam, Ruge, progressista; a Francoforte sull'Oder, Steinau, conservatore; a Brema, Bruns, socialista; a Dortmund, Moeller, nazionale-liberale; ad Hagenau, Erisburg, conservatore; a Rostock, Bar, progressista; a Blankenburg, Blos, socialista; a Duisburg, Hammacher, nazionale-liberale; a Colonia (città), Greiss, del Centro; ad Halle, Kunert socialista; a Coburgo, Siemens, progressista; a Zittau, Buddeberg, progressista; a Loebau, Hoffmann, nazionale-liberale; a Weimar, Samhammer, progressista; a Niederbaum, Stadthagen, socialista; a Düsseldorf, Einders, del Centro; ad Hannover, Meisteg, socialista; a Würzburg, Stoehr, del Centro; a Nordhausen, Schneider, progressista; a Waldenburg, Eberty, progressista; a Bochum, Schorlemer, del Centro; a Hirschberg, Friedländer, progressista; a Fürth, Stanfonberg, progressista; ad Annaberg, Holtzmann, nazionale-liberale; a Spira, Klemm, nazionale-liberale; ad Anbach, Tsoeltech, nazionale-liberale; a Gotha, Zangemeister, progressista; a Schaumburg-Lippe, Langesfeld, progressista; ad Offenburgo, Reichert, del Centro; a Lahr, Schaetgen, del Centro; a Cannstadt, Schnaidt, democratico; ad Heilbronn, Haerle, democratico; a Baeblingen, Kercher, democratico; ad Esslingen, Weiss, nazionale liberale; a Balingen, Haussmann, democratico; a Gmünd, Speiser, democratico; ad Ulma, Haennle, democratico; ad Aschersleben, Heinze, socialista; a Flensburgo, Jebsen, nazionale liberale; ad Hanau, Schier, conservatore.

ATENE, 2. — Il Principe di Napoli visitò oggi col massimo interesse le miniere di Laurium, percorrendone le gallerie, e fece ritorno ad Atene per assistere al pranzo di famiglia al palazzo Reale.

S. A. R. prenderà congedo domani, dalla Famiglia Reale, onde recarsi per ferrovia, accompagnato dal ministro d'Italia, conte Fè d'Ostiani, a visitare Nauplia, le rovine di Messenia, Epidauro ed Argos.

Martedì il Principe s'imbarcherà a bordo del *Savoia* per Smirne, donde si recherà al Monte Athos, toccando Tenedos, ed a Salonicco.

MONTEVIDEO, 2. — Il dottore Julio Herrera y Oves, già ministro dell'interno, fu eletto presidente della repubblica orientale dell'Uruguay.

STOCCOLMA, 2. — Il Parlamento respinse il progetto di legge presentato dal governo per l'aumento della durata del servizio militare. Tale risoluzione è la conseguenza delle decisioni contraddittorie delle due Camere riguardo allo sgravio dell'imposta fondiaria.

MADRID, 1. — La Camera, costituitasi in Alta Corte di giustizia, decise che si continui il processo contro il conte di Benomar, già ambasciatore a Berlino, e si sottometta l'affare all'Alta Corte di giustizia.

BERLINO, 2. — Si calcola il numero complessivo dei progressisti, riusciti eletti, ad una settantina.

BERLINO, 2. — Sono conosciuti i risultati di 83 ballottaggi.

Sono eletti 9 conservatori, 3 del partito dell'impero, 17 nazionali-liberali, 9 del centro, 33 progressisti, 13 socialisti, 3 guelfi e 6 democratici

ZANZIBAR, 2. — Emin pascià ed il capitano Casati sono giunti oggi a bordo di uno dei vapori del maggiore Wissmann.

PARIGI, 2. — Bourgeois, deputato del dipartimento della Marne, fu nominato ministro dell'interno in sostituzione di Constans.

PARIGI, 2. — I giornali annunziano essere probabile che domani sia presentata alla Camera un'interpellanza sui motivi del ritiro di Constans dal ministero dell'interno.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 marzo 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —	95,15 95,12 1/2		— —	
» 2ª »	—	—	—	95,20 18 1/2 05	95 12 1/2			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 10	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 75	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	genn.	[illegible]	500		— —			483 —	
» 4 0/0 1ª Emissione	[illegible]	[illegible]00	500		— —			480 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	[illegible]	500		— —			410 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	[illegible]	[illegible]		— —			46[illegible] —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	genn. 90	500	500		— —			690 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			518 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1870 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1000 —	
» » Generale	»	500	250		— —	494		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			695 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			55 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —			505 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			550 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			380 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —			1010 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	370		— —			910 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —	1200		— —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —	272 280 [illegible]		— —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —	512 14 1/2 14 11		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —	240 235		— —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			170 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			40 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			— »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			380 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			350 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a [illegible] contanti nelle varie borse del Regno

28 febbraio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 95 001
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 924
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 437
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 59 145

V. Trocchi, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 52 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	101 32 1/2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 30
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 marzo
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: SALVADOR D. LATTES.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	95 —
» 3 0/0	62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —
Prestito Rothschild 5 0/0	9[illegible] —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	504 —
Az. Ferr. Meridionali	690 —
» » Mediterranee	560 —
» » » (certificati provv.)	500 —
» Banca Nazionale	1860 —
» » Romana	1065 —
» » Generale	490 —
Az. Banca di Roma	700 —
» » Tiberina	60 —
» » Ind. e Comm.	510 —
» » » » (certif. provv.)	495 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	535 —
» » » Meridion.	4[illegible]0 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1000 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	900 —
» » Acqua Marcia	1220 —
» » per condotte di acqua	280 —
» » Generale per la Illuminazione	280 —
» » Immobiliare	490 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» » Tramway Omnib.	170 —
» » Fondiar. Italiana	50 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	240 —
» » Navigazione Generale Italiana	395 —
» » Metall. Italiana	400 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	85 —
» » » Vita	235
» » Caoutchouc	200 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	470 —
» Soc. Immob. 4 0/0	200 —
» » Ferroviarie	290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*